

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 28 FEBBRAIO 2007

N. 30



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 86

Roseto Valfortore (Fg) – Delibera Consiglio Comunale n. 14/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Regolamento ricerca e raccolta tartufi su terreni demaniali di uso civico.

Pag. 3119

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 87

Manfredonia (Fg) – Delibera Consiglio Comunale n. 45 del 31/05/2004. Declassificazione e alienazione terreni gravati da uso civico e approvazione prezzo di stima.

Pag. 3120

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 88

Apricena (Fg) – Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 12/04/2005. Declassificazione e alienazione terreni gravati da uso civico a favore di Martello Adele in Catasto Foglio 43 Part. 127 di Ha. 2.65.35.

Pag. 3122

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 89

Carapelle (Fg) – Variante al Comparto 1 del Piano di Zona ex legge n. 167/62, in variante allo strumento urbanistico generale vigente. Delibere di C.C. n. 19 del 28/07/2006 e n. 31 del 25/10/2006.

Pag. 3124

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 90

Ugento (Le) – Variante al P.R.G. per le mura mesapiche. Delibera Consiglio Comunale n. 30/2005. Approvazione.

Pag. 3138

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 91

Leggi Regionali n. 31/74 e n. 47/75. Concessione contributo di euro 4.411,76 per la redazione del Piano Edilizia Economica Popolare. Comune di Caprarica di Lecce (Le). Esercizio Finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

Pag. 3144

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 92

Polignano a Mare (Ba) – Progetto per attività e servizi portuali funzionali al porto turistico. Ditta: MA.BAR. S.r.l. – Pozzovivo S.r.l. – Callea Vincenzo. Rilascio parere paesaggistico in deroga art. 5.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

Pag. 3145

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 93

Leggi Regionali n. 31/74 e n. 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per adeguamento Piano Regolatore Generale al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Comune di Taviano (Le). Esercizio Finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

Pag. 3155

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 94

Leggi Regionali n. 31/74 e n. 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Miggiano (Le). Esercizio Finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

Pag. 3156

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 95

Leggi Regionali n. 31/74 e n. 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per adeguamento Piano Regolatore Generale al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Comune di Nardò (Le). Esercizio Finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

Pag. 3157

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 96

Comune di Margherita di Savoia - Delibera Consiglio Comunale n.49/2005. Declassificazione terreni gravati da uso civico e alienazione a favore di Ronzino Antonio in Catasto Foglio 24 Part. 224 di are 69.63 e Part. 226 di are 06.45

Pag. 3158

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 97

Comune di S.Giovanni Rotondo - Delibera Consiglio Comunale n. 119/2003. Declassificazione terreni gravati da uso civico e alienazione a favore di Chiusmento Bambina in Catasto Foglio 87 Part. 216 di Ha 2.67.45.

Pag. 3160

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 98

Rutigliano (Ba). Realizzazione di un Piano per Insediamenti Produttivi in prossimità della S.P. n. 240 per Conversano. Delibera di C.C. n. 53/2003. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

Pag. 3162

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 99

Spinazzola (Ba). Riesame osservazioni al Piano Regolatore Generale a seguito di sentenze T.A.R. Puglia. Delibere di G.M. n. 75/2004 e di C.C. n. 48/2004 e n. 39/2005.

Pag. 3169

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 111

Martina Franca (Ta). Applicazione dei poteri sostitutivi regionali per la definizione dei primi adempimenti comunali per l'attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Nomina Commissario "ad acta".

Pag. 3180

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 86

Roseto Valfortore (Fg) – Delibera Consiglio Comunale n. 14/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Regolamento ricerca e raccolta tartufi su terreni demaniali di uso civico.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica, riferisce:

Con nota del 3/03/2006 prot. n. 763/1054, acquisita in data 23/03/2006 prot. n. 313, l'Amministrazione Comunale di Roseto Valfortore ha trasmesso la delibera di C.C. n. 14 del 18/04/2001 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per la ricerca e la raccolta dei tartufi su terreni demaniali ad uso civico.

Con la medesima nota il Comune di Roseto Valfortore (FG) ha trasmesso le deliberazioni di C.C. nn. 24 del 6/06/2001, 11 del 6/05/2002, 10 del 22/04/2003 e 35 del 27/10/2005, tutte riguardanti modifiche ed integrazioni alla delibera di C.C. n. 14/2001.

L'art. 16 della L.R. n. 7/98 stabilisce che per la raccolta dei tartufi si fa riferimento all'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 e l'esercizio è regolato da appositi regolamenti predisposti dagli enti di gestione dei beni civici che, ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/98, è l'Amministrazione Comunale.

Con la deliberazione di C.C. n. 14/2001, l'Amministrazione Comunale ha predisposto il regolamento per la ricerca e la raccolta dei tartufi su terreni demaniali di uso civico, con il quale sono stabiliti i criteri, le modalità e quant'altro necessario

per la precisa utilizzazione e fruibilità del demanio collettivo.

Con successiva deliberazione di C.C. n. 24/2001, l'Amministrazione Comunale ha provveduto alla modifica dell'art. 7, comma 6° in pratica aggiornando la tassa annuale da £. 80.000 a £. 150.000.

Con altra deliberazione di C.C. n. 11/2002 l'Amministrazione Comunale ha provveduto alla modifica dell'art. 7, relativamente ai commi 3°, 4° e 5°, modificando in pratica i criteri degli importi per l'autorizzazione alla raccolta dei tartufi e modifica dell'art. 9, aggiungendo il 3° comma circa le eventuali violazioni al regolamento stesso.

Con altra deliberazione di C.C. n. 10/2003 l'Amministrazione Comunale ha modificato l'art. 6, aggiungendo i commi 3°, 4° e 5° riguardanti principalmente la forma gratuita per i residenti, modalità di comunicazione e istituzione di registro, e l'art. 7, commi 3°, 4° e 5° inerente criteri e modalità per la raccolta dei tartufi.

Con l'ultima deliberazione di C.C. n. 35/2005 la stessa Amministrazione ha modificato l'art. 7, il 4° comma riguardante il massimo di "n. 10 autorizzazioni annuali".

Con deliberazione n. 1433 del 26/09/2003 la Giunta Regionale ha approvato solo la delibera di C.C. n. 10/2003, riguardante la modifica degli art. 6 e 7 del regolamento comunale.

Allo stato, quindi, sulla scorta della ricognizione degli atti come sopra riportati, è necessario provvedere all'approvazione del Regolamento delle citate deliberazioni consiliari del Comune di Roseto Valfortore da parte della Regione Puglia, ai sensi dell'art 16 della L.R. n. 7/98.

Tutto ciò premesso stante le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 7/1998 che prevede l'adozione del provvedimento da parte della Giunta Regionale, sulla scorta di quanto innanzi esposto si propone alla Giunta regionale di provvedere all'approvazione del Regolamento Comunale per la raccolta del tartufo nel territorio del Comune di Roseto Valfortore, di cui alle deliberazioni innanzi citate.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01”

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento amministrativo e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nella premessa riportata;
- di approvare il regolamento per la ricerca e la raccolta dei tartufi su terreni demaniali ad uso civico, di cui alla delibera di C.C. n. 14 del 18/04/2001 del Comune di Roseto Valfortore ed ai successivi provvedimenti di C.C. di modifica ed integrazioni di cui delibere nn. 24 del 6/06/2001, Il del 6/05/2002, 10 del 22/04/2003 e 35 del 27/10/2005;
- di delegare le attività amministrative conseguenti al presente provvedimento all'Amministrazione Comunale interessata;
- di prescrivere, altresì, al Comune il vincolo delle

somme introitate, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 1766/1927, in apposito capitolo di bilancio comunale, da investire nella valorizzazione del residuo demanio civico o, comunque, in opere di generale interesse della popolazione stessa, previa autorizzazione della Regione Puglia;

- di munirsi, ove necessitano, di tutte le autorizzazioni inerenti le disposizioni di legge vigenti in materia, sollevando la Regione da ogni responsabilità circa la mancata richiesta di autorizzazioni necessarie;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 87

Manfredonia (Fg) – Delibera Consiglio Comunale n. 45 del 31/05/2004. Declassificazione e alienazione terreni gravati da uso civico e approvazione prezzo di stima.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica, riferisce:

Con nota dell'8/07/2004 prot. n. 23007, acquisita in data 23/07/2004 prot. n. 650, l'Amministrazione Comunale di Manfredonia ha richiesto la declassificazione e alienazione terreni gravati da uso civico in agro comunale di Manfredonia e l'approvazione del prezzo di stima per l'alienazione, giusta la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 31/05/2004.

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 31/05/2004, di rettifica della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 74/2002, si chiede la declassificazione e alienazione dei terreni gravati da uso civico in agro comunale di Manfredonia

ricadenti nei fogli di mappa n. 56-57-58 e, precisamente Foglio 56 Part. 12 di Ha. 117.01.34, Part. 13 di Ha. 0.05.00, Part. 14 di Ha. 0.20.40, Part. 15 di Ha. 0.11.00 per un totale di Ha. 117.327.74; Foglio 57 Part. 1 di Ha. 32.76.27 per un totale di Ha. 32.76.27; e Foglio 58 Part. 1 di Ha. 133.16.8 1, Part. 5 di Ha. 2.58.30, Part. 6 di Ha. 8.90.80, Part. 10 di Ha. 1.74.40, Part. 12 di Ha. 0.30.60 e Part. 13 di Ha. 0.59.50 per un totale di Ha. 147.30.41, per una superficie complessiva di Ha. 297.44.42, come da allegato A della delibera di C.C. n. 45/2004. I predetti terreni, secondo quanto riportato nelle premesse della predetta deliberazione,

- ...”già facente parte dell’antico demanio universale, con D.R. del 7/08/1883 fu dichiarato alienabile, ma con altro decreto del 20/07/1913 tornò demaniale;
- successivamente ed in varie epoche furono dati in concessione temporanea al Genio Civile ed al Consorzio di Bonifica i terreni per la costituzione di n. 4 vasche di colmata nell’area suddescritta, restituiti per compiuta bonifica di colmata dal Consorzio Generale di Bonifica negli anni ‘50;
- si suoli in parola sono stati oggetto di arbitrarie occupazioni e questa Amministrazione con delibera di C.C. n. 108 del 14/11/2000, preso atto dell’intervenuta legge regionale n. 7/1998, ha autorizzato l’Ufficio Demanio e Patrimonio ad affiggere pubblico avviso per invitare gli occupatori abusivi a produrre autodenuncia della superficie posseduta”.

Con la medesima delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 31/05/2004 l’Amministrazione Comunale approva la relazione di stima del dott. Ciuffreda del 13/10/2003, allegato B, quale proposta di valutazione dei terreni oggetto di declassificazione e alienazione.

Con nota prot. n. 675 del 5/08/2004, l’Ufficio Usi Civici ha trasmesso copia della delibera di C.C. n. 45/2004 alla Commissione di cui all’art. 8 della L.R. n. 7/98 per il relativo parere di congruità sui prezzi proposti.

Con nota prot. n. 20/1247/P del 6/02/2006,

acquisita agli atti in data 9/02/2006 prot. n. 153, il Presidente della Commissione ha trasmesso il verbale n. 25 del 23/01/2006 relativo al parere di congruità sui prezzi proposti esprimendo parere favorevole di congruità come segue: Fascia 1: valore ad ettaro Euro 6.517,23, Fascia 2: valore ad ettaro Euro 5.467,23 e Fascia 3 valore ad ettaro Euro 4.267,23. Copia del verbale della Commissione è stata trasmessa anche alla medesima Amministrazione Comunale.

Tutto ciò premesso e stante le disposizioni di cui al 6° comma dell’art. 2 della L.R. n. 7/1998 che prevede l’adozione del provvedimento riguardanti le operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 da parte della Giunta regionale e sulla scorta di quanto innanzi esposto, si propone alla Giunta regionale di provvedere alla definizione giuridica del possesso dei terreni mediante declassificazione e alienazione a favore del richiedente ai sensi di legge, al prezzo proposto dall’Amministrazione Comunale, oggetto di congruità da parte della Commissione regionale innanzi citata.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definita dall’art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01”

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L’Assessore all’Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento amministrativo e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nella premessa riportata;
- di autorizzare, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione comunale di Manfredonia, la declassificazione e alienazione dei terreni gravati da uso civico in agro comunale di Manfredonia ricadenti nei fogli di mappa n. 56-57-58 e, precisamente Foglio 56 Part. 12 di Ha. Il 7.01.34, Part. 13 di Ha. 0.05.00, Part. 14 di Ha. 0.20.40, Part. 15 di Ha. 0. 11.00 per un totale di Ha. 117.37.74; Foglio 57 Part. 1 di Ha. 32.76.27 per un totale di Ha. 32.76.27; e Foglio 58 Part. 1 di Ha. 133.16.81, Part. 5 di Ha. 2.58.30, Part. 6 di Ha. 8.90.80, Part. 10 di Ha. 1.74.40, Part. 12 di Ha. 0.30.60 e Part. 13 di Ha. 0.59.50 per un totale di Ha. 147.30.41, per una superficie complessiva di Ha. 297.44.42, come da allegato A della delibera di C.C. n. 45/2004.
- di approvare il prezzo di stima proposto con la delibera di C.C. n. 45/2004 e ritenuto congruo dalla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. n. 7/98 come segue: Fascia 1: valore ad ettaro Euro 6.517,23, Fascia 2: valore ad ettaro Euro 5.467,23 e Fascia 3 valore ad ettaro Euro 4.267,23;
- le attività amministrative successive alla definizione di quanto previsto nel presente provvedimento, sono delegate all'Amministrazione Comunale interessata che provvederà alla conclusione del procedimento amministrativo, secondo l'art. 19 della L.R. n. 7/98, con onere a carico dei richiedenti. Sarà cura dell'Amministrazione Comunale la conservazione dei provvedimenti adottati;
- di prescrivere, altresì, al Comune il vincolo delle somme introitate, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 1766/1927, in apposito capitolo di bilancio comunale, da investire nella valorizzazione del residuo demanio civico o, comunque, in opere di generale interesse della popolazione stessa, previa autorizzazione della Regione Puglia;

- di munirsi di tutte le autorizzazioni inerenti le disposizioni di legge vigenti, sollevando la Regione da ogni responsabilità circa la mancata richiesta di autorizzazioni necessarie;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 88

Apricena (Fg) – Delibera Consiglio Comunale n. 18 del 12/04/2005. Declassificazione e alienazione terreni gravati da uso civico a favore di Martello Adele in Catasto Foglio 43 Part. 127 di Ha. 2.65.35.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica, riferisce:

Con nota del 29/04/2005 prot. n. 4137, acquisita in data 06/05/2005 prot. n. 378, l'Amministrazione Comunale di Apricena ha richiesto la declassificazione e alienazione dei terreni gravati da uso civico in agro comunale, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 12/04/2005.

Con la citata delibera di Consiglio Comunale n. 18/2005 si chiede la declassificazione e alienazione dei terreni gravati da uso civico in Catasto al Foglio 43, parte della particella 34 per Ha 2.65.35, da staccarsi con apposito frazionamento, in accoglimento dell'istanza presentata dalla Sig.ra MARTELLO Adele, nata ad Apricena il 03/08/1944 ed ivi residente in Via Trieste, 17, già occupato da tempo memorabile e soggetto a migliorie agronomiche mediante trasformazione dello strato coltivabile e messa a dimora di alberi di olivo e di frutta.

Nel medesimo provvedimento di C.C. è stato

proposto il valore di alienazione pari a Euro 1.250,00/Ha, per cui il prezzo proposto è di Ha. 2.65.35 x Euro 1.250,00 = Euro 3.316,87.

Con nota prot. n. 383 dell'1 1/05/2005 è stato richiesto il relativo parere di congruità sul valore proposto, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/98, alla Commissione del Settore Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, inoltrando alla stessa copia della deliberazione di C.C. n. 18/05.

Con nota prot. n. 20/6034/P del 22/05/2006, acquisita in data 16/06/2006 prot. n. 499, il Settore Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, ha trasmesso il verbale N. 26 del 3/05/2006 della Commissione di cui all'art. 8 della L.R. n. 7/98, con parere favorevole di congruità in ordine al valore del terreno gravato da uso civico indicato nella delibera di C.C. del Comune di Apricena n. 18/2005, pari a Euro 3.316,87.

Con nota prot. n. 548 del 29/06/2006 è stato richiesto all'Amministrazione Comunale di Apricena il tipo di frazionamento del terreno oggetto di declassificazione e alienazione.

Con nota prot. n. 7219 del 24/08/2006, acquisita in data 1/09/2006 prot. n. 651, l'Amministrazione Comunale di Apricena ha trasmesso il tipo di frazionamento approvato dal Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio di Foggia, in base al quale il terreno oggetto di declassificazione e alienazione è riportato in Catasto al Foglio 43 Part. 127 di Ha. 2.65.35 intestato al Comune di Apricena.

Tutto ciò premesso e stante le disposizioni di cui al 6° comma dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998 che prevede l'adozione del provvedimento riguardanti le operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 da parte della Giunta regionale e sulla scorta di quanto innanzi esposto, si propone alla Giunta regionale di provvedere alla definizione giuridica del possesso del terreno mediante declassificazione e alienazione a favore del richiedente ai sensi di legge, al prezzo proposto dall'Amministrazione Comunale, oggetto di congruità da parte della Commissione regionale innanzi citata.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera

delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01”

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento amministrativo e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nella premessa riportata;
- di autorizzare, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione comunale di Apricena, la declassificazione del terreno gravato da uso civico in agro comunale di Apricena in Catasto al foglio di mappa n. 43 Part. 127 di Ha. 2.65.35, giusta richiesta comunale di cui alla Delibera di C.C. n. 18/2005;
- di autorizzare l'alienazione del terreno gravato da uso civico in agro comunale di Apricena in Catasto al foglio di mappa n. 43 Part. 127 di Ha. 2.65.35 a favore della Sig.ra MARTELLO Adele, nata ad Apricena il 03/08/1944 ed ivi residente in Via Trieste, 17, di cui alla Delibera di C.C. n. 18/2005;

- dichiarare libero dal vincolo di uso civico il terreno in agro di Apricena in Catasto Foglio 43 Part. 127 di Ha. 2.65.35;
- di provvedere alla registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale e onere a carico della richiedente;
- di approvare il prezzo di stima proposto con la delibera di C.C. n. 18/2005 e ritenuto congruo dalla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. n. 7/98 per un valore di Euro 3.316,87;
- di richiedere alla Sig.ra Martello Adele il versamento della somma come sopra fissata in favore dell'Amministrazione Comunale di Apricena e ciò prima della registrazione del presente provvedimento;
- di disporre che l'importo versato venga vincolato in apposito capitolo del bilancio comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 della Legge 16/6/1927, n. 1766, per essere destinato, in caso di bisogno e previa autorizzazione, ad opere permanenti d'interesse generale della popolazione;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 89

Carapelle (Fg) – Variante al Comparto 1 del Piano di Zona ex legge n. 167/62, in variante allo strumento urbanistico generale vigente. Delibere di C.C. n. 19 del 28/07/2006 e n. 31 del 25/10/2006.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Prof. Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedi-

mento e confermata dal Dirigente d'Ufficio f.f. e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue.

“Il Comune di Carapelle, dotato di P.R.G. e R.E. vigenti, adeguati ai contenuti della l.r. n. 56/80, con delibera di C.C. n. 19 in data 28.07.2006 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, in variante al predetto strumento urbanistico, la variante al Comparto 1 del Piano di Zona ex legge n. 167/62, redatta a cura del Responsabile del V Settore dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Con la predetta delibera n. 19/2006 il Consiglio Comunale deliberava, altresì, quanto sinteticamente di seguito si riporta:

- a) di revocare la precedente delibera n. 3 del 5.1.2004, riguardante la partecipazione dell'Amm.ne Comunale ad un bando Ministeriale per programmi innovativi denominati “contratti di quartiere”, interessante - in parte - le aree del medesimo Comparto 1;
- b) di approvare il regolamento di assegnazione delle aree, con annessi bando e schema di convenzione.

La variante in questione è costituita dagli elaborati progettuali di seguito riportati:

- DV1 - Relazione illustrativa e relazione Finanziaria;
- DV2 - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 01 - Stralcio P.R.G. - previsioni vigenti - variante;
- Tav. 02 - Zoning vigente - Zoning variante;
- Tav. 03 - Planimetria variante PEEP - su base catastale;
- Tav. 04 - Planimetria generale su rilievo di campagna;
- Tav. 05 - Schemi reti idrica e fognante.

Agli atti tecnici ed amministrativi, trasmessi dal Comune di Carapelle con nota n.6833 del 27.11.2006, è allegata, altresì, la sottoelencata documentazione:

- Copia verbale di consegna al Comune di Orta Nova del tratto fognario di proprietà dell'AQP dimesso in data 1/10/1996;

- Parere, ex art. 89 del D.P.R. n.380/2001, rilasciato dall'Assessorato Reg.le alle OO.PP. - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia - con nota n. 12172 in data 17/7/2006;
- Stralcio N.T.A. del vigente P.R.G.;
- Stralcio tav. 11 del vigente P.R.G.;
- Copia pubblicazioni.

I predetti atti sono stati pubblicati a norma di legge (art. 16 della l.r. n. 56/80) ed avverso gli stessi risultano prodotte n. 6 osservazioni e/o opposizioni, di cui n. 2 fuori termine, tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con delibera n. 31 in data 25.10.2006.

La predetta variante al Comparto 1 del Piano di Zona è stata sottoposta alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale che ha ritenuto ammissibile la proposta di variante in questione nei termini riportati nella relazione n. 13 del 20/12/2006.

In particolare il Settore Urbanistico Regionale nel merito delle previsioni planovolumetriche ipotizzate dal connesso piano attuativo, stante la presenza dell'elettrodotto e verificato che in corrispondenza della sua proiezione sul terreno è confermata la previsione del verde pubblico attrezzato di pertinenza del PEEP, già nel P. di Z. originario previsto, pressoché nella stessa posizione, ha prescritto in fase attuativa l'osservanza di quanto in merito fissato dall'art. 3 del D.P.C.M. 817/2003 ed in ogni caso l'acquisizione del competente parere dell'ARPA Puglia prima della pratica attuazione della variante in parola.

Successivamente gli atti in questione sono stati sottoposti, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 56/80 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 42 del 21/12/2006 ha espresso parere favorevole sull'argomento, facendo propria in toto l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n. 13 del 20.12.2006, ivi compresa la prescritta acquisizione del preventivo parere dell'A.R.P.A., formulando nel contempo la raccomandazione al Comune di Carpelle che vengano in ogni caso - in via cautelativa - effettuate di concerto con l'E.N.E.L. opportune verifiche e monitoraggi del campo elettromagnetico e venga valutata la possibilità - in prospettiva della

delocalizzazione e/o interrimento dell'elettrodotto in questione; li C.U.R. ha prescritto inoltre per quanto possibile - la piantumazione delle fasce di rispetto e la mitigazione visiva dell'impianto.

Per quanto attiene alle osservazioni prodotte il Comitato si è pronunciato nei termini di cui alla relazione del S.U.R. n. 13/2006.

Premesso quanto sopra e rilevata l'ammissibilità della proposta comunale sia sotto il profilo amministrativo che tecnico-urbanistico si propone l'approvazione della variante ai Comparto 1 del Piano di Zona ex legge n. 167/62, in variante allo strumento urbanistico generale vigente. Delibere di C.C. n. 19 del 28.07.2006, nei termini prospettati nei pareri del C.U.R. n. 42 del 21/12/2006 (parte integrante del presente provvedimento).

Per quanto attiene ai rapporti con il P.U.T.T. per il paesaggio, le aree in questione sono comprese in A.T.E. di tipo "E" pertanto la Giunta non deve rilasciare il parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./p.

Si dà atto, infine, per quanto accertabile dagli atti d'Ufficio che le aree in questione non sono interessate dalle previsioni del Piano di Bacino della Puglia - Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - approvato definitivamente dal Comitato Istituzionale in data 30/11/2005.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definita dall'art. 4 - comma 4 - lett. D) della L.R. 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01"

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'U.O. 2° Urb., dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore;
- DI APPROVARE, per i motivi esposti in Relazione l'approvazione della variante al Comparto 1

del Piano di Zona ex legge n. 167/62, in variante allo strumento urbanistico generale vigente, adottata con delibera di C.C. n. 19 del 28.07.2006, nei termini di cui al parere del C.U.R. n. 42 del 21/12/2006 parte integrante del presente provvedimento;

- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di CARAPELLE per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola



Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 21/12/2006

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.14

PARERE N.42/2006

oggetto: **CARAPELLE (FG)** – Variante al P.R.G. per il comparto 1 del P.d.Z.. - Delibere di C.C. n.19 e n.31/2006.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.13 del 20/12/06 (allegata);

UDITO il relatore. Ing. Nicola GIORDANO;

CONSIDERATA:

- la situazione dei luoghi, caratterizzata dalla presenza di un elettrodotto e di un canale dismesso, interferenti con la realizzazione degli interventi del vigente Piano di Zona ex L. 167/1962, peraltro in buona parte già attuato e di cui viene appunto proposta la rivisitazione e l'aggiornamento;
- la previsione di incremento della superficie territoriale, della volumetria e delle aree per standards pubblici, cui corrispondono la contestuale riduzione della densità territoriale (da 2,63 a 1,87 mc/mq.) ed un maggiore carico insediabile di appena n.49 abitanti, sulla base del parametro pro-capite di 133 mc/ab. fissato dal vigente P.R.G., compatibile con il dimensionamento generale del medesimo P.R.G.;
- la presenza dell'elettrodotto, in relazione al quale l'istruttoria S.U.R., verificato che in corrispondenza della sua proiezione sul terreno è confermata la previsione di verde pubblico attrezzato, come già nel previgente P.d.Z., prescrive che in fase attuativa siano osservate le disposizioni in materia dell'art.3 del D.P.C.M. 08/07/2003 e che venga acquisito il preventivo parere dell'A.R.P.A.;
- a seguito di approfondimenti e verifiche nel merito delle previsioni e delle finalità del provvedimento comunale e dell'interferenza con l'insediamento residenziale costituita dall'elettrodotto, in particolare sotto il profilo sanitario (cosiddetto "elettrosmog"), operate


consultazioni in ordine al relativo regime normativo e delle disposizioni di legge in materia, e segnatamente delle norme del D.P.C.M. del 1992 (che prescriveva dall'asse dell'elettrodotto una fascia di rispetto fino a ml.18,00) e del più recente D.P.C.M. del 2003 (che invece prescrive, ai fini della individuazione della fascia di rispetto, misurazioni in loco del campo elettromagnetico), si ravvisa infine -considerata la potenza dell'elettrodotto in questione ed attesi i valori di riferimento e le norme attualmente vigenti, ancorchè in evoluzione- la sufficienza della fascia di rispetto di ml.18,00 dagli edifici residenziali, prevista dallo strumento urbanistico comunale in esame.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, alla luce di quanto innanzi emerso, accertato e condiviso, facendo propria in toto l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.13 del 20/12/06 (allegata), ivi compresa la prescritta acquisizione del preventivo parere dell'A.R.P.A., formulando nel contempo la raccomandazione al Comune di Carapelle che vengano in ogni caso -in via cautelativa- effettuate di concerto con l'E.N.E.L. opportune verifiche e monitoraggi del campo elettromagnetico e che venga valutata la possibilità -in prospettiva- della delocalizzazione e/o interrimento dell'elettrodotto in questione; prescrive inoltre -per quanto possibile- la piantumazione delle fasce di rispetto e la mitigazione visiva dell'impianto.


IL SEGRETARIO

(Geom. Emanuele MORETTI)



IL RELATORE

(Ing. Nicola GIORDANO)



IL PRESIDENTE - ASSESSORE

(Prpf. Angela BARBANENTE)



REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Assetto del Territorio

Settore Urbanistica

UFFICIO 2° - STRUMENTAZIONE URBANISTICA

Via delle Magnolie nn.6-8 - 70026 MODUGNO (Tel.080.5406828 Fax 080.5406824)
e-mail: settoreurbanistica@regione.puglia.it

RELAZIONE ISTRUTTORIA N. 13 del 20 DIC. 2006

Oggetto: Carapelle (FG). Variante al Comparto 1 del Piano di Zona ex lege n.167/62, in variante allo strumento urbanistico generale vigente. Delibere di C.C. n.19 del 28.07.2006 e n.31 del 25.10.2006.

Il Comune di Carapelle, dotato di P.R.G. e R.E. vigenti, adeguati ai contenuti della l.r. n.56/80, con delibera di C.C. n.19 in data 28.07.2006 ha adottato, ai sensi dell'art.16 della l.r. n.56/80, in variante al predetto strumento urbanistico, la variante al Comparto 1 del Piano di Zona ex lege n.167/62, redatta a cura del Responsabile del V Settore dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Con la predetta delibera n.19/2006 il Consiglio Comunale deliberava, altresì, quanto sinteticamente di seguito si riporta:

- a) di revocare la precedente delibera n.3 del 5.1.2004, riguardante la partecipazione dell'Amm.ne Comunale ad un bando Ministeriale per programmi innovativi denominati "contratti di quartiere", interessante - in parte - le aree del medesimo Comparto 1;
- b) di approvare il regolamento di assegnazione delle aree, con annessi bando e schema di convenzione.

La variante in questione è costituita dagli elaborati progettuali di seguito riportati:

- DV1 - Relazione illustrativa e relazione Finanziaria;
- DV2 - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 01 - Stralcio P.R.G. - previsioni vigenti - variante;
- Tav. 02 - Zoning vigente - Zoning variante;
- Tav. 03 - Planimetria variante PEEP - su base catastale;
- Tav. 04 - Planimetria generale su rilievo di campagna;
- Tav. 05 - Schemi reti idrica e fognante.

Agli atti tecnici ed amministrativi, trasmessi dal Comune di Carapelle con nota n.6833 del 27.11.2006, è allegata, altresì, la sottoelencata documentazione:

- Copia verbale di consegna al Comune di Orta Nova del tratto fognario di proprietà dell'AQP dimesso in data 1/10/1996;
- Parere, ex art.89 del D.P.R. n.380/2001, rilasciato dall'Assessorato Reg.le alle OO.PP. - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Foggia - con nota n.12172 in data 17/7/2006;
- Stralcio N.T.A. del vigente P.R.G.;
- Stralcio tav. 11 del vigente P.R.G.;
- Copia pubblicazioni.

I predetti atti sono stati pubblicati a norma di legge (art.16 della l.r. n.56/80) ed avverso gli stessi risultano prodotte n. 6 osservazioni e/o opposizioni, di cui n. 2 fuori termine, tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con delibera n.31 in data 25.10.2006.

Entrando nel merito specifico della variante al P.R.G. in esame, si evidenzia che la stessa trae origine dalle

considerazioni tecniche di seguito riportate (come si desume dagli atti di progetto):

“Il Comune di Carapelle è dotato di P.E.E.P. redatto conformemente al P.R.G., composto di n. 2 stralci, il primo interessante l'intera zona C1 di PRG e il secondo l'intera zona C4.

Allo stato attuale risulta completamente esaurito il secondo stralcio, mentre il primo stralcio ha avuto parziale attuazione.

Il primo stralcio aveva una superficie territoriale pari ad ha 3,80.00, con una volumetria max realizzabile pari a mc. 100.007, di cui mc. 78.967 residenziali e mc. 21.040 per destinazioni strettamente connesse con la residenza.

Gli abitanti insediabili, con l'utilizzo di un indice volumetrico pro-capite, pari a mc. 133/ab. erano 754.

La dotazione per aree standards era la seguente:

- mq. 4.207, pari a 5,60 mq./ab. per istruzione
- mq. 2.240 pari a 2,97 mq/ab. per attrezzature di interesse comune
- mq. 4.169 pari a 5,60 mq./ab. per verde pubblico
- mq. 2.877 pari a 3,82 mq./ab. per parcheggi.

Le unità minime di intervento (U.M.I.) G-H-Is-L-M-Ns-O-P-Qs furono assegnate per la realizzazione di n. 80 alloggi fruanti di contributo a fondo perduto per case per lavoratori dell'industria, oltre ai servizi strettamente connessi con la residenza.

Sia gli alloggi che i locali destinati per negozi in tali U.M.I. sono stati realizzati, anche se, a causa di procedure fallimentari in corso i negozi risultano ancora al rustico.

L'area della zona C1 è attraversata da un elettrodotto da 150 KV. Il P.E.E.P. prevedeva, per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza, all'epoca vigenti, la presenza di una fascia di verde pubblico, che imponeva un distacco dei fabbricati insistenti nelle U.M.I. G e F (unità terminali del quartiere) pari a mt. 13,00 dall'elettrodotto.

Il posizionamento in campagna, a seguito degli atti di frazionamento successivi all'esproprio dell.e U.M.I. G-H-Is-L-M-Ns-O-P-Qs ha determinato un distacco effettivo dall'elettrodotto dell'U.M.I. di mt. 15,80 dell'U.M.I. G e di mt. 8,80 della prevista U.M.I. F, essendosi verificata anche una leggera rotazione degli assi rispetto alla previsione di Piano. Anche l'U.M.I. As, posta all'inizio del blocco delle U.M.I. As-B-C-Ds-E-F non rispetterebbe il distacco dall'elettrodotto, all'epoca vigente, pari a mt. 13,00.

In relazione a dette situazioni, l'Amm.ne Comunale ha inteso procedere ad una variante al P.E.E.P., non foss'altro che per ripristinare le distanze minime dall'elettrodotto, conformi alla nuova normativa.

Ma, oltre a questa necessità, v'era anche quella di conseguire l'obiettivo del completamento del P.E.E.P. dando risposta alle richieste di assegnazione, sia del proprietario espropriando, che di una Cooperativa Edilizia.

In sede di redazione della variante il Comune ha proceduto, in primo luogo, a verificare le quantità edilizie realizzate, in rapporto a quelle previste dal P.E.E.P., secondo lo schema seguente:

U.M.I.	mc. max previsti dal P.E.E.P.	mc. realizzati	differenza
G	18.617		
H	18.617		
Is	945		
L	12.306		
M	7.986		
Ns	945		
O	6.426		
P	4.212		
Qs	945		
Totale	70.999	46.740	24.259

Nelle U.M.I. As-B-C-Ds-E-F erano realizzabili mc. 29.058.

La somma delle volumetrie residuali del 1° Stralcio del P.E.E.P. è pari a mc. 53.317.

Dovendosi garantire il rispetto della distanza minima dall'elettrodotto di mt. 18,00, nella superficie residuale della zona C1 non era possibile allocare dette quantità edilizie, già di per sé non sufficienti a soddisfare le richieste allo stato esistenti, come asserito dal Comune.

Tra la zona C1 di P.E.E.P. e altra zona C, il P.R.G. prevedeva la realizzazione di una zona F (12), a verde pubblico, lateralmente contornata da strade, posta a protezione di un emissario dell'Acquedotto Pugliese che dal depuratore di Ortanova conduceva al Carapelle.

Essendo trascorsi più di cinque anni dall'approvazione del P.R.G., ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187 che così recita: *Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati* i vincoli di destinazione, sia per le strade di Piano che per la zona F12 sono decaduti.

Nel contempo, come asserito dal Comune, l'emissario di cui trattasi è stato da più di un decennio dismesso, con retrocessione delle aree ai Comuni attraversati (Comune di Carapelle, nell'area della zona F12 p.lla 472). Quanto innanzi ha consentito al Comune di interessare le aree delle strade e della zona F12 per l'ampliamento del P.E.E.P., onde consentire un ordinato disegno dello stesso, teso alla ridefinizione urbanistica dell'area nel suo complesso oltre che alla realizzazione della strada di accesso dalla tangenziale verso il centro urbano, tra la zona C1 e la limitrofa zona C, strada di interesse urbano.

La residua parte della zona F12, non interessata a P.E.E.P. viene destinata a zona F0 "area per parcheggi privati di superficie" .

Le previsioni della presente variante sono così riassumibili:

Superficie territoriale: mq. 56.920

Volumetria max realizzabile: mc. 106.840

Indice di densità territoriale: mc. 1,87 mc./mq.

Abitanti insediabili: 803

Superfici per standards:

mq. 4.577, pari a 5,69 mq./ab. per istruzione

mq. 3.122 pari a 3,89 mq./ab. per attrezzature di interesse comune

mq. 6.616 pari a 8,24 mq./ab. per verde pubblico

mq. 3.075 pari a 3,83 mq./ab. per parcheggi.

Come si evince dal prospetto comparativo seguente, si è voluto determinare, a fronte di un contenuto incremento delle volumetrie di previsione un complessivo miglioramento delle dotazioni, anche attraverso un abbassamento dell'indice di densità territoriale.

	vigente	variante	differenza
Superficie Territoriale	38.000	56.920	+ 18.920
Volumetria	100.007	106.840	+ 6.833
Indice di dens. Territ.	2,63	1,87	- 0,76
Abitanti	754	803	+ 49
Aree per istruzione	5,6 mq/ab	5,69 mq./ab	+ 0,09
	4.222	4.569	+ mq. 347
Aree per attrezzature	2,97	3,89	+ 0,92
	2.239	3.124	+ mq.885
Aree per verde pubblico	5,60	8,24	+ 2,64
	4.222	6.617	+ mq. 2.395
Aree per parcheggi	3,82	3,83	+ 0,01
	2.880	3.075	+ mq. 195

Le volumetrie realizzabili sono così disarticolate:

U.M.I.	VOLUMETRIA
J (realizzati)	43.983
Ks (realizzati)	2.757
W1 - W2 - W3 - W4 - W5 - W6	29.000
Xs1 - Xs2 - Xs3 - Xs4 - Xs5	3.600
Y1	6.875

Y2	6.875
Y3	6.875
Y4	6.875
TOTALI	106.840

Ciò premesso, questo Ufficio riferisce quanto segue.

La variante in esame, come già evidenziato in precedenza negli atti comunali, riguarda le aree già destinate a "verde pubblico attrezzato" (zona "F12" di P.R.G.) che per la maggiore estensione vengono inglobate nel P.E.E.P. del Comparto C1 ed in minima parte tipizzate come zona "F0 - area per parcheggi privati".

Preliminarmente sotto il profilo amministrativo si rileva che la variante proposta, adottata con le procedure ordinarie - ex art.16 della l.r. n. 56/80, riguarda sia il P.E.E.P. ancora vigente sia la ritipizzazione come zona "F0 - area per parcheggi privati di superficie" delle residue aree in origine destinate a verde attrezzato.

Circa i rapporti intercorrenti tra la variante di cui trattasi e il piano urbanistico attuativo (PEEP) vigente, dalla "Relazione illustrativa" di progetto si è rilevato quanto di seguito si riporta:

- un aumento pari a circa 2,00 HA della superficie territoriale a cui corrisponde però una riduzione della densità territoriale che passa dal valore di 2,63 mc/mq. a 1,87 mc/mq.;
- aumento della volumetria complessiva pari a mc. 106.840 con un incremento di mc. 6.833 rispetto alle originarie previsioni con conseguente maggiore carico insediabile valutato in n.49 abitanti, determinato adottando il parametro pro-capite, già fissato dal vigente P.R.G. in 133 mc/ab.. In proposito si rileva che l'entità dell'aumento sopra determinato, può ritenersi ammissibile, tenuto conto della sua esiguità non rilevante nell'economia generale sia del P.R.G. e sia in rapporto al P.E.E.P. che si è inteso modificare;
- un generale aumento delle quantità di aree per standards pubblici, per ciascuna delle qualificazioni fissate dall'art.3 del D.M. 2.4.68 n.1444/68, e ciò sia in termini assoluti che quale parametro pro-capite in rapporto ai n. 803 abitanti complessivi che s'intende insediare.

Per quanto attiene poi ai rapporti tra la variante di cui trattasi ed il vigente P.R.G., con particolare riferimento al "verde pubblico attrezzato" (zona F12) ricompreso ora nel comparto C1 del PEEP, si rileva, da un puntuale esame degli atti e grafici di P.R.G., che trattasi di una previsione operata in sede di strumentazione urbanistica generale al fine di creare una fascia di rispetto a protezione dell'emissario fognante (defluente del depuratore) esistente ed all'epoca in esercizio e quindi non rientrante nel computo delle aree necessarie per soddisfare i fabbisogni residenziali (pregressi e futuri) determinati con il P.R.G..

Circostanza questa, peraltro, evidenziata dal Responsabile dell'U.T.C. e confermata dall'Amm.ne Comunale in sede di esame delle osservazioni presentate avverso la variante in questione di cui si dirà in seguito.

Stante quanto innanzi e considerato che la variante proposta è coerente con il disegno urbanistico di riferimento (P. di Z.) e sostanzialmente anche con i fabbisogni da soddisfare, ipotizzati dal P.R.G. nel periodo di programmazione considerato e con il D.M. n.1444/68, la stessa si ritiene ammissibile sotto l'aspetto tecnico - urbanistico.

Entrando nel merito delle previsioni planovolumetriche ipotizzate dal connesso piano attuativo, stante la presenza dell'elettrodotto e verificato che in corrispondenza della sua proiezione sul terreno è confermata la previsione del verde pubblico attrezzato di pertinenza del PEEP, già nel P. di Z. originario previsto, pressoché nella stessa posizione, si prescrive che in fase attuativa sia osservato quanto in merito fissato dall'art.3 del D.P.C.M. 8/7/2003 ed in ogni caso che venga acquisito il competente parere dell'ARPA Puglia prima della pratica attuazione del presente provvedimento.

OSSERVAZIONI

Come già detto in precedenza, avverso le varianti parziali in esame risultano prodotte n.6 osservazioni (di cui n.2 presentate fuori termine) tutte controdedotte dal Consiglio Comunale con la delibera di C.C. C.C. n° 31 del 25.10.2006.

In proposito va precisato che l'esame delle osservazioni effettuato dal Responsabile del V Settore Urbanistica ed Edilizia comunale, giusta propria relazione allegata e parte integrante della predetta delibera

di C.C. n.31/2006, è preceduto dai chiarimenti – di carattere generale - che testualmente di seguito si riportano:

"...in primo luogo, occorre chiarire che con la citata delibera n. 19/2006 il Consiglio Comunale assumeva decisioni non tutte afferenti l'adozione del Piano urbanistico (variante al PRG) ex lege n. 56/80.

In particolare con essa il Consiglio Comunale:

- a) revocava una precedente delibera di adozione di variante urbanistica riguardante, in parte, le medesime aree del comparto 1 del PEEP;
- b) adottava la variante al comparto 1 del PEEP di Carapelle;
- c) approvava il Regolamento di assegnazione delle Aree, con annessi Bando e schema di convenzione.

Tale chiarificazione è necessaria, in quanto il procedimento di partecipazione dei cittadini, abbreviativamente definito di "*proposta di osservazioni*" trova il suo unico fondamento giuridico nella L.n. 1150/1942 e nella L.R. n. 56/80, leggi riguardanti la formazione dei Piani Urbanistici.

Il Regolamento di assegnazione delle aree, così come gli allegati Bando e Schema di convenzione, non costituiscono parte di alcun tipo di strumento urbanistico, come elencato, sia nella Legge Urbanistica nazionale n.1150/1942, che nella Legge Urbanistica regionale n. 56/80, potendosi opporre gravame avverso di essi, solo per il tramite del ricorso al Giudice Amministrativo, in presenza di dimostrato interesse soggettivo.

Ugualmente è sottratta al regime osservativo la parte del deliberato consiliare riguardante la revoca di una precedente deliberazione.

Va ricordato che "*le osservazioni dei privati allo strumento urbanistico adottato non sono mezzi speciali di gravame, ma una semplice forma di collaborazione procedimentale*" (Tar Reggio Calabria, II, n. 311/2001)."⁴⁴

In proposito l'Ufficio scrivente riferisce quanto segue:

OSSERVAZIONE n° 1

Ditta richiedente:

Richiesta:

Saverio Sardella e Giuseppe Tanzi

punto sub 1.

"La delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/07/2006 revoca la delibera di C.C. n. 3 del 05/01/2004, avente ad oggetto l'adozione della variante al Comparto 1, per aderire al Bando per i Contratti di Quartiere II. La revoca di quest'ultima costituisce un grave danno economico e sociale per l'Amministrazione di Carapelle, in quanto la graduatoria dei Contratti di Quartiere riporta CARAPELLE tra i paesi ammessi a finanziamento secondo una procedura a scorrimento. Così operando si danneggia il COMUNE di Carapelle a favore di PRIVATI, con l'aggravio di una mancata riqualificazione delle aree degradate, con conseguente perdita di finanziamenti pubblici destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali (interramento linea Alta Tensione).

punto sub.2

"La individuazione come zona F0 per la trasformazione di un'Area Pubblica in un Parcheggio Privato è da considerarsi un'improprietà e, quindi, carente di legittimità, in quanto si vorrebbe realizzare un interesse privato – del proprietario – e non quello pubblico."

punto sub.3

"La Tav. 02 Zoning "offre" notevoli/serie perplessità, incongruenze e manchevolezze (dove il redattore assevera che la Coop. "L'Unitaria" in liquidazione coatta amministrativa ha realizzato sagome degli edifici previsti nella "167"), in quanto le stesse sono riportate nello Zoning vigente e Zoning variante. Inoltre le altezze degli edifici non sono variate. Ed in quanto non esiste un'analisi dei volumi realizzati dalla Coop. L'Unitaria, ad oggi "proprietaria" del suolo e quindi di tutto il volume su di esso ricadente."

punto sub. 4

"Nel Regolamento di assegnazione delle aree – all. alla citata delibera n.19 è previsto il diritto di prelazione ai proprietari dei suoli ed a coloro che hanno un preliminare di acquisto registrato antecedente all'adozione della variante: risulterebbe, in proposito che la Soc. Coop. "La Principina" c.f. e p.iva 03447680715 – corrente in Carapelle abbia stipulato un contratto preliminare (registrato all'Ufficio del Registro di Foggia) con il proprietario del suolo, oggetto di variante, pochi giorni prima – più precisamente il 7/7/2006 per un valore dichiarato di € 300.000 – dell'adozione della stessa.

Pertanto, si potrebbe dedurre che è stata praticata una vera e propria speculazione edilizia "a vantaggio" di due soggetti privati, i quali si sono accordati sul prezzo (riportato nel preliminare) a condizione che venissero rese edificabili suoli destinati ad Aree Pubbliche??? Inoltre, si potrebbe anche ipotizzare la sottrazione di aree a standard urbanistici, nella fattispecie destinati a verde pubblico attrezzato, per la realizzazione di edifici residenziali. Perché proprio lì??? Sulle zone F??? Quando, senza eccessivi problemi (nel caso fosse possibile sottrarre la volumetria alla coop.L'Unitaria, già concessa e convenzionata) era possibile reperire tali aree in verde agricolo.

Su questo punto vogliamo ricordare che la Coop. L'Unitaria è in L.C.A., cioè in uno stato giuridico assimilato al fallimento e le residue capacità edificatorie costituiscono l'attivo in qualsiasi ipotesi di "concordato". Segnaliamo questa importante circostanza, in quanto con la variante in oggetto si rischierebbe di sottrarre un bene dall'attivo, cioè dalla liquidazione coatta amministrativa, per poi attribuire tali capacità edificatorie ad altro suolo attualmente destinato al soddisfacimento degli standards urbanistici.

Non sappiamo a chi appartengono questi suoli destinati a zona F e non sappiamo neanche a chi appartenessero prima dell'avvio di queste operazioni, presumiamo soltanto che volontariamente o involontariamente si può rischiare di danneggiare qualcuno – in questo caso la L.C.A. dell'Unitaria – e favorire, forse, i vecchi o nuovi proprietari della zona F."

Punto sub. 5

"L'art. 8 (punteggi e graduatorie) del Regolamento di assegnazione delle aree presenta elementi discriminatori (per l'uguaglianza dovuta a tutti i cittadini) segnatamente alle lettere a) e b) e non oggettivi (nella valutazione) segnatamente alle lettere b4) e c3)."

Parere del Responsabile dell'U.T.C.:

Il punto 1) delle osservazioni presentate dai sigg.ri Sardella e Tanzi, va **rigettato**, perché esso:

- 1) corrisponde a mera difesa di interessi privatistici;
- 2) riguarda parti della deliberazione non inerenti la formazione dello strumento urbanistico (variante al PRG) e, dunque, non sottoposti al procedimento delle "osservazioni";
- 3) è infondato in punto di fatto, in quanto richiama l'esistenza di una graduatoria "a scorrimento" del tutto inesistente;
- 4) è infondato, in punto di diritto, sia per quanto detto al precedente comma 2), sia perché l'atto amministrativo a cui si riferisce, difendendolo, (delibera di C.C. n. 3/2004) era, invece necessariamente da sottoporre a procedimento di revoca, in quanto non giuridicamente fondato, illogico e non congruente con la normativa esistente.

Il punto 2) delle osservazioni presentate, va **rigettato**, perché:

- 1) non corrisponde al vero che trattasi di area pubblica, essendo essa un'area di proprietà privata, con vincolo all'espropriazione per pubblica utilità decaduto per legge, legato ad una condizione fattuale non più esistente (fascia di protezione di un emissario fognario disabilitato) e, dunque, non reiterabile;
- 2) la realizzazione di un parcheggio, comunque, ha carattere di interesse pubblico;
- 3) le scelte di pianificazione urbanistica, se obbedienti a criteri di logicità e convenienza, sono sottratte a qualsiasi sindacato di legittimità, essendo riconosciuta la competenza esclusiva in merito in capo al Consiglio Comunale.

Il punto 3) delle osservazioni, va **rigettato** poiché il suo contenuto non risponde al vero.

Il punto 4) delle osservazioni va **respinto** perché:

- 1) riguarda parte della deliberazione n. 19/2006 non sottoposta al regime partecipativo delle osservazioni;
- 2) si fonda su presupposti erronei e falsa la realtà fattuale;

3) corrisponde ad interessi privatistici.

Il punto 5) delle osservazioni va **respinto**, perché:

- 1) riguarda parte della deliberazione n. 19/2006 non sottoposta al regime partecipativo delle osservazioni;
- 2) si fonda su presupposti erronei e non tiene conto dei dettati normativi vigenti;
- 3) corrisponde ad interessi privatistici.

Controdeduzione Comunale: Per le motivazioni espresse dal Sindaco e per quanto contenuto nella Relazione del Responsabile del V Settore Urbanistica ed Edilizia che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale l'osservazione viene respinta nella sua interezza

OSSERVAZIONE n° 2

Ditta richiedente:

Richiesta:

sig. Giuseppe Fini (fuori termine)

Il punto 1) è identico nella forma e nella sostanza al punto n. 4) dell'osservazione n.1.

Il punto n. 2 è identico nella forma e nella sostanza al punto 1) dell'osservazione n.1.

Il punto 3) è identico nella forma e nella sostanza al punto 3) dell'osservazione 1.

Parere del Responsabile dell'U.T.C.:

Il punto n.1, per le motivazioni esplicitate nella risposta al punto 4) dell'osservazione n.1 va respinto, perché:

- 1) riguarda parte della deliberazione n. 19/2006 non sottoposta al regime partecipativo delle osservazioni;
- 2) si fonda su presupposti erronei e falsa la realtà fattuale;
- 3) corrisponde ad interessi privatistici.

Il punto n. 2 , per le motivazioni esplicitate al punto 1) dell'osservazione n.1, va respinto perché:

- 1) corrisponde a mera difesa di interessi privatistici;
- 2) riguarda parti della deliberazione non inerenti la formazione dello strumento urbanistico (variante al PRG) e, dunque, non sottoposti al procedimento delle "osservazioni";
- 3) è infondato in punto di fatto, in quanto richiama l'esistenza di una graduatoria "a scorrimento" del tutto inesistente;
- 4) è infondato, in punto di diritto, sia per quanto detto al precedente comma 2), sia perché l'atto amministrativo a cui si riferisce, difendendolo, (delibera di C.C. n. 3/2004) era, invece necessariamente da sottoporre a procedimento di revoca, in quanto non giuridicamente fondato, illogico e non congruente con la normativa esistente.

Il punto 3), per le motivazioni esplicitate al punto 3) dell'osservazione 1), va respinto, perché il suo contenuto non risponde al vero.

Controdeduzione Comunale: Per le motivazioni espresse dal Sindaco e per quanto contenuto nella Relazione del Responsabile del V Settore Urbanistica ed Edilizia che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale l'osservazione viene respinta nella sua interezza.

OSSERVAZIONE n° 3

Ditta richiedente:

Richiesta:

Impresa Edile Maffione Group (fuori termine)

Il primo dei punti discetta su le pretese motivazioni poste a base della variante, mischiando e confondendo la richiesta avanzata da una Cooperativa, assunta agli atti di questa Amministrazione, come presupposto unico della variante.

Il punto 2) è identico nella sostanza al punto 2) dell'osservazione n. 1.

Il punto 3) si limita ad una tautologica riaffermazione di illegittimità non fondata su alcun presupposto.

Parere del Responsabile dell'U.T.C.:

Il punto 1) va **respinto**, perché:

- 1) Trasforma il processo collaborativo delle osservazioni, in un mezzo di gravame avverso la deliberazione, chiedendone non un miglioramento, ma la revoca per illegittimità;
- 2) Falsa i presupposti di fatto posti alla base della variante, correttamente

riportati nella relazione illustrativa della variante stessa.

Il punto 2) va **respinto**, per le motivazioni esplicitate al punto 2) dell'osservazione n. 1 nella relativa risposta, perché:

- 1) non corrisponde al vero che trattasi di area pubblica, essendo essa un'area di proprietà privata, con vincolo all'espropriazione per pubblica utilità decaduto per legge, legato ad una condizione fattuale non più esistente (fascia di protezione di un emissario fognario disabilitato) e, dunque, non reiterabile;
- 2) la realizzazione di un parcheggio, comunque, ha carattere di interesse pubblico;
- 3) le scelte di pianificazione urbanistica, se obbedienti a criteri di logicità e convenienza, sono sottratte a qualsiasi sindacato di legittimità, essendo riconosciuta la competenza esclusiva in merito in capo al Consiglio Comunale.

Il punto 3) va **respinto** poiché:

1. Trasforma il processo collaborativo delle osservazioni, in un mezzo di gravame avverso la deliberazione, chiedendone non un miglioramento, ma la revoca per illegittimità, senza, tra l'altro, alcuna effettiva dimostrazione dei presupposti.

Controdeduzione
Comunale:

Per le motivazioni espresse dal Sindaco e per quanto contenuto nella Relazione del Responsabile del V Settore Urbanistica ed Edilizia che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale l'osservazione viene respinta nella sua interezza.

OSSERVAZIONE n° 4

Ditta richiedente:
Richiesta:

sig. Pasquale Di Michele

Al punto n.1), si sostiene che la zona C1 è stata utilizzata totalmente, in quanto in parte utilizzata dalla coop. "L.Unitaria" e in parte destinata alla costruzione della Chiesa

Al punto 2) l'osservante fa rilevare che l'art. 2 della legge n. 1187/68 è stato abrogato dall'art. 58 del D.Lgs. 08/06/01 n. 325 e, pertanto ne fa discendere l'illegittimità del parere del tecnico, in quanto riferito ad una legge abrogata.

Il punto n. 3) dell'osservazione, logicamente legato al precedente punto 2) ne fa discendere la mancanza di fondamento del parere di regolarità tecnica.

Parere del Responsabile
dell'U.T.C.:

Il punto n.1), è totalmente destituito di fondamento, come risulta dagli elaborati della variante e va, pertanto, **respinto**.

il punto 2) dell'osservazione va **respinto** per insussistenza del fatto.

il punto 3) dell'osservazione va **respinto** per insussistenza del fatto.

La proposta di investire con la variante al comparto 1 del PEEP un'altra zona F non è motivata e corrispondendo a meri interessi privatistici va **respinta**.

Controdeduzione
Comunale:

Per le motivazioni espresse dal Sindaco e per quanto contenuto nella Relazione del Responsabile del V Settore Urbanistica ed Edilizia che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale l'osservazione viene respinta nella sua interezza.

OSSERVAZIONE n° 5

Ditta richiedente:
Richiesta:

sig. Giuseppe Greco

- di non interessare con la variante proposta la zona F12 destinata a verde pubblico che serve agli abitanti della zona ad alleviare i danni che si possono subire per la presenza dell'elettrodotto;

- si chiede perché la Cooperativa "L'Unitaria" non ha impegnato tutta la volumetria del comparto ma solo la sua estensione concedendo il suolo residuo alla Chiesa;

- esorta i soci della Cooperativa "La principessina" a realizzare le case nelle zone F7 e F8.

Parere del Responsabile
dell'U.T.C.:

Dalla lettura del punto 1) emerge che l'estensore dell'osservazione confonde la fascia a verde pubblico presente nel comparto 1 in corrispondenza dell'elettrodotto, che è stata confermata, con la zona F12

che con l'elettrodotto non ha alcun legame.

Proprio per garantire la distanza di norma dall'elettrodotto è stato necessario ampliare il comparto 1, investendo la limitrofa zona F12.

Il punto 1) dell'osservazione va **respinto** perché non corrisponde al vero il suo contenuto.

Il secondo e il terzo punto non costituiscono osservazioni alla deliberazione, se non per l'accenno alle zone F7 e F8, che costituiscono una chiara manifestazione di interesse privatistico e pertanto vanno **respinte**.

Controdeduzione
Comunale:

Per le motivazioni espresse dal Sindaco e per quanto contenuto nella Relazione del Responsabile del V Settore Urbanistica ed Edilizia che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale l'osservazione viene respinta nella sua interezza.

OSSERVAZIONE n° 6

Ditta richiedente:

Richiesta:

sig. Pasquale Di Michele

Al punto 1) si dichiara che lo standard a verde pubblico, susseguente all'adozione della variante, è più basso di quello di legge.

Il punto 2) dell'osservazione fa presente, che la variante adottata con delibera n. 19/2006 è una variante al PRG.

Al punto 3) dell'osservazione si sostiene che il computo delle volumetrie sviluppato dall'estensore della Variante non è corretto, poiché non tiene conto delle volumetrie attinenti la Chiesa e la cabina telefonica.

Parere del Responsabile
dell'U.T.C.:

Il punto 1) dell'osservazione va **respinto** perché non corrisponde al vero il suo contenuto.

Il punto 2) non costituisce dunque un'osservazione, in quanto l'Amministrazione si è attenuta strettamente alla norma.

Il punto 3) dell'osservazione va **respinto** perché non fondato.

Controdeduzione
Comunale:


Per le motivazioni espresse dal Sindaco e per quanto contenuto nella Relazione del Responsabile del V Settore Urbanistica ed Edilizia che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale l'osservazione viene respinta nella sua interezza.

In ordine alle osservazioni prodotte ed esaminate dal Consiglio Comunale con delibera n. 31 del 25.10.2006 qui esaminate specificatamente in riferimento agli aspetti urbanistici, si concorda con le valutazioni operate dall'U.T.C. e condivise dallo stesso C.C. con il predetto atto deliberativo, rappresentandosi nel contempo che le questioni relative ad altri aspetti (vedasi esemplificativamente aspetti fallimentari) non possono formare oggetto di alcuna valutazione in questa sede non rientrando nelle competenze regionali.

Si rimettono gli atti al C.U.R. per il parere di cui all'art. 16 della l.r. n.56/80.

Bari, li 20 DIC: 2006

Il Funzionario
(geom. Nicola LOSCRIVARO)



IL DIRIGENTE DI SETTORE
(ing. Nicola GIORDANO)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 90

Ugento (Le) – Variante al P.R.G. per le mura messapiche. Delibera Consiglio Comunale n. 30/2005. Approvazione.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Ugento, dotato di P.R.G., adeguato ai contenuti della L.R. 56/80, ha adottato, con delibera di C.C. n. 30 del 23/07/2005, una variante al P.R.G. riguardante la individuazione del perimetro delle mura messapiche e delle relative norme tecniche di attuazione.

Nel merito, la variante proposta determina, sulla scorta di una cartografia aggiornata ai rinvenimenti archeologici fino al dicembre 2003, una diversa individuazione planimetrica delle mura messapiche, rispetto a quanto riportato nella Tav. A del P.R.G. vigente.

Le N.T.A. del P.R.G. vigente prevedono una fascia di rispetto di m. 20 sia all'interno che all'esterno delle mura, ove è vietata qualsiasi opera di scavo e di edificazione; altresì, per tutta l'area interna alle mura e per una fascia di m 100 all'esterno delle stesse, ogni intervento che preveda lavori di scavo necessita del nulla-osta della Soprintendenza Archeologica della Puglia.

Le nuove N.T.A., mediante diversa articolazione (n.4 articoli), prevedono più puntuali modalità d'intervento lungo tutto il perimetro delle mura e sulle aree limitrofe, ovvero sia all'interno che all'esterno delle mura e, in particolare, modificando le norme sopra citate, prevedono:

- Una fascia di rispetto di 20 m sia all'interno che all'esterno dei tratti di mura evidenti e certi con il divieto di edificazione e di sopraelevazione;
- La fascia di rispetto è estesa ad una superficie maggiore in presenza di un'area di interesse

archeologico posta all'interno delle mura ed individuata con la "Necropoli messapica San Antonio, il Trappeto ipogeo, la Cappella del Crocifisso e le antiche cave di carparo";

- Per ogni opera che prevede uno scavo all'interno dell'area delle mura e all'esterno per un raggio di 100 m, è necessaria una esecuzione dei saggi archeologici preventivi da sottoporre alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia.

In ordine alla proposta di variante il Comune ha acquisito parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici che si è espressa in senso favorevole con condizioni riguardanti alcuni contenuti dell'art. 1 e dell'art. 2 delle nuove N.T.A., che risultano integralmente recepite.

Con relazione n. 10 del 15/11/2006 il S.U.R., sulla base dell'istruttoria operata, ha ritenuto ammissibile la proposta di variante, condividendo anche quanto proposto circa le maggiori restrizioni d'intervento sulla fascia di rispetto (divieto di edificazione e di sopraelevazione), al fine di garantire anche maggiore visibilità delle parti di mura ancora presenti.

Gli atti sono stati successivamente rimessi al Comitato Urbanistico Regionale, per il parere di cui all'art. 16/co. 8° della L.r. n. 56/1980; pertanto, nell'adunanza del 30/11/06, lo stesso ha espresso parere favorevole facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R.

Premesso quanto sopra, si propone alla Giunta, conformemente alle conclusioni del citato parere del C.U.R. n. 35/2006, l'approvazione della Variante al P.R.G. in oggetto indicata del Comune di Ugento, così come rinveniente complessivamente dalla relazione istruttoria del S.U.R. n. 10/2006 e dal parere C.U.R. n. 35/2006 medesimo.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni: dal presente

provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;


- Di APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della L.r. n. 56/1980, la Variante al PRG del Comune di Ugento adottata con deliberazione di C.C. n. 30 del 23.07.2005, per le motivazioni e considerazioni di cui al parere del C.U.R. n. 35 del 30.11.2006 parte integrante del presente provvedimento;

- Di DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Ugento, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (a cura del SUR).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola



Regione Puglia
 Comitato Urbanistico Regionale
 Bari

ADUNANZA DEL 30/11/2006

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.15

PARERE N.35/2006

oggetto: UGENTO (LE) – Variante al P.R.G. per le mura messapiche. - Delibera di C.C. n.30/2005.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.10 del 15/11/06 (allegata);

UDITO la relatrice, Arch. Mariavaleria MININNI;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980. facendo propria l'allegata relazione istruttoria del S.U.R. n.10 del 15/11/06.

IL SEGRETARIO
 (Geom. Emanuele MORETTI)

LA RELATRICE
 (Arch. Mariavaleria MININNI)

IL PRESIDENTE-ASSESSORE
 (Prof. Angela BARBANENTE)



REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Settore Urbanistico Regionale

UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 10 del 15 NOV. 2006

Oggetto: Comune di UGENTO. VARIANTE P.R.G. ex art. 16 L.R. n. 56/80.

DELIBERA di C.C. n. 30 del 23.07.2005 Variante tav. "A" recante "andamento delle mura messapiche".

Il Comune di Ugento, dotato di PRG vigente, adeguato ai contenuti della L.R. n. 56/80, con Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 23.07.2005 ha adottato, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56/80, una variante parziale al P.R.G riguardante la individuazione del perimetro delle mura messapiche e delle relative norme tecniche di attuazione.

Gli atti pervenuti consistono in:

- Delibera di C.C. n. 30 del 23.07.2005;
- Relazione del parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Tav. "A/bis";
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Parere della Soprintendenza Archeologica;
- Delibera di C.C. di esame delle osservazioni n.72 del 20.12.2005;
- Relazione sulle osservazioni dell'U.T.C.;

La variante, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, consiste nella determinazione di una diversa configurazione planimetrica delle mura messapiche rispetto alle indicazioni contenute nella Tav. A del P.R.G. vigente, e riporta un nuovo andamento di dette mura.

A tale proposito in un nuovo elaborato viene riportato l'andamento delle mura messapiche sulla scorta di una recente cartografia archeologica di fonte C.N.R. IBAM di Lecce, aggiornata ai rinvenimenti archeologici sino al mese di dicembre 2003;

Conseguentemente la variante consiste nella sostituzione della Tav. A del P.R.G. vigente con altro elaborato grafico contraddistinto come Tav. A/bis e con la stesura di nuove N.T.A. che,

mediante una diversa articolazione (n. 4 articoli), prevedono più puntuali modalità d'intervento lungo tutto il perimetro delle mura e sulle aree limitrofe, ovvero sia all'interno che all'esterno delle mura.

Le N.T.A. del P.R.G. vigente prevedono una fascia di rispetto di m. 20 sia all'interno che all'esterno delle mura, ove è vietata qualsiasi opera di scavo e di edificazione; altresì, per tutta l'area interna alle mura e per una fascia di m 100 all'esterno delle stesse, ogni intervento che preveda lavori di scavo necessita del nulla-osta della Soprintendenza Archeologica della Puglia.

Le nuove N.T.A. proposte prevedono:

- una fascia di rispetto di m. 20 sia all'interno che all'esterno sui tratti di mura evidenti e certi con il divieto di ogni edificazione e sopraelevazione;
- la fascia di rispetto è estesa ad una superficie maggiore in presenza, in particolare, di un'area di interesse archeologico posta all'esterno delle mura ed individuata con la "Necropoli messapica San Antonio; il Trappeto ipogeo; la Cappella del Crocifisso e le antiche cave di carparo";
- per ogni opera che prevede uno scavo all'interno dell' area delle mura ed all'esterno per un raggio di m. 100, è necessaria una esecuzione dei saggi archeologici preventivi da sottoporre alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia.

In ordine alla proposta di variante di cui trattasi il Comune di Ugento ha acquisito il prescritto parere della Soprintendenza ai beni Archeologici che si esprime in senso favorevole con condizioni riguardanti alcuni contenuti dell'art. 1 e art. 2 delle nuove N.T.A., che risultano integralmente recepite.

Posto quanto sopra, in considerazione della maggiore puntualizzazione dell'azione di tutela e salvaguardia del bene archeologico rappresentato dalle Mura Messapiche e del parere favorevole ottenuto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, si ritiene la proposta di variante ammissibile, condividendo anche quanto proposto circa le maggiori restrizioni d'intervento sulla fascia di rispetto (divieto di edificazione e di sopraelevazione), al fine di garantire anche maggiore visibilità delle parti di mura ancora presenti.

Nei confronti della variante di cui sopra, giusta certificazione in atti risultano presentate n. 5 osservazioni e relative controdeduzioni a firma del Responsabile del Settore Urbanistica ed Assetto del Territorio Arch. Simonetta Mennonna;

Le osservazioni di cui sopra sono riportate nel seguente prospetto, con relativo esito comunale :

Ditta proponente	Oggetto	Deduzioni Comunali
1.- Sig. Giannuzzi Daniele Fortunato	Art. 3 delle N.T.A	Non Accolta
2. Sig. Rizzo Antonio	Tracciato mura	Non Accolta
3. Sig. Preite Simone	Vincolo delle aree	Non Accolta
4. Sig. Torsiniello Cosimo	Vincolo delle aree	Non Accolta
5. Sig. Chiffi Franchino	Vincolo delle aree	Non Accolta


In merito alle stesse, si ritiene di condividere quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Ugento, atteso la natura privatistica delle osservazioni presentate

Quanto sopra per le competenze del CUR.

**Il Dirigente ff. Ufficio II°
(arch. Fernando di Trani)**



**Il Dirigente di Settore
(ing. Nicola Giordano)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 91

Leggi Regionali n. 31/74 e n. 47/75. Concessione contributo di euro 4.411,76 per la redazione del Piano Edilizia Economica Popolare. Comune di Caprarica di Lecce (Le). Esercizio Finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione del contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Caprarica di Lecce veniva assegnato il contributo di euro 4.411,76 per la redazione del P.E.E.P.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Caprarica di Lecce con nota n. 356/04 del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 21/2007 del 28.12.06 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga del termini per la presentazione del P.E.E.P. in quanto alcuni proprietari delle aree individuato per l'attuazione del P.E.E.P., hanno presentato in data 14.07.05 un piano di lottizzazione di iniziativa privata, in corso di istruttoria da parte dell'ufficio tecnico comunale e che successivamente all'entrata in vigore della l.r. n. 22 del 19.07.06 con la quale è stata prevista la possibilità di applicazione dell'art.

16 c. 1 della l.r. n. 20/2001, ha subito una forte accelerazione del procedimento di adozione dello stesso.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Caprarica di Lecce per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Caprarica di Lecce la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presen-

tazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del P.E.E.P.;

- Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 92

Polignano a Mare (Ba) – Progetto per attività e servizi portuali funzionali al porto turistico. Ditta: MA.BAR. S.r.l. – Pozzovivo S.r.l. – Callea Vincenzo. Rilascio parere paesaggistico in deroga art. 5.07 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sui B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

- L'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che gli interventi derivanti sia da piani sia da specifiche progettazioni di natura pubblica e privata che determinano rilevante trasformazione o dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01), non possono essere concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della attestazione di compatibilità paesaggistica.

Per opere di rilevante trasformazione (art. 4.01 delle N.T.A.) il P.U.T.T./P. definisce quelle derivanti dalla infrastrutturazione del territorio determinata da dimostrata assoluta necessità o preminente

interesse regionale o nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi strutturanti (art. 3.01 e seg. delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

L'attestazione di compatibilità paesaggistica va richiesta dal titolare dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto.

Agli elaborati tecnici costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di cui all'art. 4.02 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'attestazione di compatibilità paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Regione ovvero dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi dell'ex titolo D.L.vo n° 490/99 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune).

Premesso quanto sopra l'Amministrazione Comunale di Polignano a Mare con nota n° 1616UT del 25/6/2003, acquisita al prot. N° 6696 del 7/7/2003 del Settore Urbanistico Regionale, ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa alla realizzazione di un "insediamento produttivo per attività e servizi portuali funzionali al porto turistico del Comune di Polignano a Mare a al fine di acquisire, in merito a detto progetto, l'attestazione di compatibilità di cui all'art. 5.04 delle N.T.A. del PUTT/P.

In particolare l'Ufficio Tecnico Comunale, con nota prot. n. 1616 del 25/6/2003, trasmetteva alla Regione, al fine della definizione del procedimento relativo alla realizzazione delle opere in argomento, il parere favorevole rilasciato dal competente Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di cui alla nota n° 28918 dell'11/12/2002, nonché la richiesta di attestazione di compatibilità paesaggistica.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 Relazione tecnica;
- Tav. 2 Corografia dell'area interessata dai lavori;
- Tav. 3 Localizzazione;
- Tav. 4 Descrizione catastale;
- Tav. 5 Stralci e norme del PRG vigente;
- Tav. 6 Stralci e norme del PRG adottato;
- Tav. 7 Stralci e norme del P. P.A. vigente;
- Tav. 8 Rilievo altimetrico dell'area d'intervento con posizionamento delle piantumazioni e alberature esistenti;
- Tav. 9 Stralcio tavola C1-PUTT/P - Stralcio Ambiti Distinti - Stralcio NTA;
- Tav. 10 Rilievo fotografico;
- Tav. 11 Pianta Piano Terra Funzionale;
- Tav. 11/integrativa Pianta Piano Terra Funzionale;
- Tav. 11 B Abaco dei materiali e dei trattamenti da utilizzare esempi su stralci di progetto;
- Tav. 11 B / integrativa Abaco dei materiali e dei trattamenti da utilizzare esempi su stralci di progetto;
- Tav. 12 Pianta Piano Copertura conteggi;
- Tav. /integrativa Pianta Piano Copertura conteggi;
- Tav. 13 Profilo A-A; Profilo B-B;
- Tav. 13/integrativa Profilo A-A; Profilo B-B;

- TAV 14 Corpo A - Centro Servizi - Pianta Piano Terra;
- TAV 14/integrativa Corpo A - Centro Servizi - Pianta Piano Terra;
- TAV 15 Corpo A - Centro Servizi-Pianta Piano Copertura;
- TAV 15/integrativa Corpo A - Centro Servizi - Pianta Piano Copertura;
- TAV 16 Corpo A - Centro Servizi - Prospetti / Sezione;
- TAV 16/integrativa Corpo A - Centro Servizi - Prospetti / Sezione;
- TAV 17 Corpo B - Circolo Nautico - Pianta Piano Terra;
- TAV 18 Corpo B - Circolo Nautico - Pianta Piano Copertura;
- TAV 19 Corpo B - Circolo Nautico - Prospetti - Sezioni;
- TAV 20 Corpo C - Centro Servizi - Pianta Piano Terra;
- TAV 21 Corpo C - Centro Servizi - Pianta Piano Primo;
- TAV 22 Corpo C - Centro Servizi - Pianta Piano Copertura;
- TAV 23 Corpo C - Centro Servizi - Prospetti / Sezioni;
- TAV 24 Corpo D - Scuola Internazionale di Vela - Pianta Piano Terra - Pianta Piano Copertura;
- TAV 25 Corpo D - Scuola Internazionale di Vela - Prospetti/Sezione;
- TAV 26 Corpo E - Stazione Carburanti - Pianta Piano Terra /Copertura/ Prospetti/Sezione;
- TAV 26/Bis Corpo E -Stazione Carburanti - Pianta;
- TAV 26 Corpo E -Stazione Carburanti - Pianta Piano Terra /Copertura/ Prospetti/Sezione;
- TAV 26 / Bis / integrativa Corpo E - Stazione Carburanti - Pianta Piano Terra;
- TAV 27 Corpo E - Stazione Carburanti - / Prospetti/Sezione;
- TAV A Descrizione nuova sistemazione dei parcheggi pubblici di pertinenza dell'opera pubblica "Porto Turistico" redatto a cura dell'Amministrazione Comunale di Polignano a Mare ;riferimento parere n. 28918 e n. 29919 dell'11/12/2002 del Ministero Per i Beni e L'Attività Culturali; Studio di impatto paesaggistico; Relazione Tecnica integrativa

Si evidenzia preliminarmente, dal punto di vista dell'iter procedurale, che il progetto presentato per la richiesta di compatibilità paesaggistica denominato "Richiesta di C.E per la realizzazione di un insediamento produttivo per attività e servizi portuali funzionali al porto turistico", è stato trasmesso dall'Amm.ne Comunale ai sensi della L. n° 59/97, D.lgs n° 112/98 e D.P.R. n° 447/98 e D.P.R. n° 440/2000 quale integrazione agli atti della Conferenza di Servizi del 12/12/2002 indetta dal Comune di Polignano a Mare ed attinente agli interventi in argomento.

- Con nota prot. 2941/06 del 6/4/2006 L'Assessorato, riscontrando la comunicazione di trasmissione atti della Conferenza di Servizi e la contestuale richiesta dell'Amministrazione comunale, rilevava che l'intervento in progetto non rientrava nel novero degli interventi di cui all'art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P (opere di rilevante trasformazione), e nel contempo invitava l'Amministrazione comunale a verificare per le opere in argomento il ricorrere o meno dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. (criteri per deroghe al Piano).
- Con successiva nota prot. 2158/UT del 7/7/2006 di cui al prot. n. 6788 dell'1/8/2006, veniva trasmesso dal comune di Polignano a Mare, per l'intervento di cui trattasi, l'istanza finalizzata al procedimento di deroga ai P.U.T.T./P. unitamente alla deliberazione di G.C. n° 90 del 29/6/2006 avente ad oggetto "Esplicitazione dell'interesse pubblico e dell'inesistenza di alternative localizzative per il procedimento di deroga al P.U.T.T./P. della zona per attività portuali" in località Ponte.
- Con nota prot. 9181/06 del 31/10/2006, l'Assessorato, in riscontro alla sopra citata nota comunale di richiesta di deroga al P.U.T.T./P., faceva rilevare che per l'intervento in argomento, secondo l'art. 53 delle N.T.A. dello strumento urbanistico generale vigente, necessitava l'acquisizione, preliminarmente all'attivazione e definizione della procedura di deroga ai P.U.T.T./P., del parere del C.U.R. ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 della L.R. n. 56/80 atteso che l'intervento ricade in aree soggette a tutela paesaggistica di cui ai D.Lgs. n° 42/2004 e che l'art. 53 delle

N.T.A. del P.R.G. subordina gli interventi nelle aree destinate a servizi portuali alla preventiva redazione ed approvazione di uno strumento urbanistico preventivo.

- Con nota 16561 del 16/11/2006 l'Amministrazione comunale di Polignano a Mare, in riscontro alla sopra citata nota 9181/06, sollecitava il rilascio del parere in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P. e nel contempo evidenziava, per il caso in specie, la non necessità dell'acquisizione del preventivo parere del C.U.R. in quanto per le opere in progetto era stata precedentemente attivata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. n° 447/98, apposita Conferenza di Servizi la cui conclusione ha "ormai definito il procedimento amministrativo per quanto concerne agli aspetti di conformità urbanistica dell'intervento e di variante alla procedura connessa per l'esecuzione e l'attuazione prevista dall'art. 53 delle N.T.A. del P.R.G."

L'Assessorato a seguito delle verifiche effettuate dalla documentazione in atti ha riscontrato, così come si evince dallo stesso verbale della Conferenza di Servizi del 12/12/2002, che l'attivazione del procedimento, di cui al D.P.R. n° 447/98 per il progetto delle opere di che trattasi da parte dell'Amministrazione Comunale, attiene non già alla definizione di una variante urbanistica con riferimento alla specifica zonizzazione delle aree interessate dal progetto, in quanto l'intervento è comunque "conforme alle previsioni del P.R.G. vigente e a quelle della Variante Generale al P.R.G. adottata dal Commissario ad acta il 6/3/1997", ma attiene esclusivamente alla definizione di una variante urbanistica "ai soli fini procedurali" ovvero al superamento di un mero vincolo procedimentale atteso che gli interventi previsti nelle aree di che trattasi sono comunque subordinati, secondo le N.T.A. dello strumento urbanistico generale vigente, alla preventiva predisposizione ed approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo prima del rilascio del permesso a costruire, di uno strumento urbanistico esecutivo.

Ciò stante, a seguito delle verifiche effettuate, nel prendere atto di quanto evidenziato nella nota comunale sopra citata si ritiene pertanto a tutti gli

effetti definita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la variante procedurale sopra citata a seguito dell'avvenuta conclusione della citata Conferenza di Servizi e della trasmissione del relativo verbale all'Assessorato Regionale all'Urbanistica; nel contempo, a prescindere dal parere favorevole con prescrizioni già espresso in merito al progetto delle opere di cui trattasi da parte della competente Soprintendenza (nota n° 28918 dell'11/12/2002) si rileva comunque la necessità dell'acquisizione, prima del rilascio del permesso a costruire, dell'autorizzazione da rilasciarsi a cura della Giunta Regionale atteso che l'intervento costituisce, per le motivazioni di seguito riportate, deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Entrando nel merito della proposta progettuale presentata si evidenzia che questa, attiene alla sistemazione urbanistica delle aree posizionate a ridosso del costruendo porto turistico di Polignano a Mare.

L'intervento in progetto, che fa parte integrante della complessiva sistemazione dell'ambito portuale previsto dallo strumento di pianificazione comunale, si configura come un insieme di servizi ed attrezzature d'interesse pubblico direttamente correlate alla infrastruttura portuale ovvero funzionali allo stesso esercizio del diporto nautico.

In particolare, così come si evince dalla relazione tecnica allegata al progetto, il vigente PRG del Comune di Polignano a Mare tipizzava le aree interessate dal progetto di cui trattasi come "Zone per Servizi Portuali" mentre il PRG adottato (ed attualmente vigente) ritipizza tali aree come "Zone a destinazione speciale per attività portuali" ovvero riconferma, sostanzialmente, la destinazione d'uso a servizi portuali delle aree interessate dal progetto di cui trattasi variando esclusivamente gli indici ed i parametri urbanistico-edilizi di riferimento.

Il progetto presentato prevede la realizzazione di quattro corpi di fabbrica (corpo A - centro servizi; corpo B - circolo nautico; corpo C - centro servizi; corpo D - scuola internazionale di vela; corpo E struttura per distribuzione carburanti) nonché la realizzazione di una piazza di alcune aree a parcheggio pubblico e di aree destinate a verde.

Si evidenzia che il progetto di cui trattasi, così come si evince dalla relazione tecnica illustrativa, in quanto prevede la sistemazione urbanistica com-

pletiva dell'intero ambito portuale con particolare riferimento alle opere a terra dell'infrastruttura portuale, modifica, per un migliore inserimento paesaggistico dell'intervento complessivo, il posizionamento del "Corpo Reception" e del "Corpo Servizi" strutture quest'ultime già previste e facenti parte dello specifico progetto di opera pubblica (porto turistico) già approvato.

Come già riportato in precedenza, in merito alla sistemazione urbanistica complessiva dell'ambito portuale risulta già acquisito, con nota n° 28918 dell'11/12/2002, il parere favorevole con prescrizioni da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia. Il predetto parere della Soprintendenza è stato espresso a condizione "che l'area a parcheggio, tenuto conto della quantità di posti auto necessaria e richiesta, possa essere agevolmente individuata in posizione interrata al di sotto della maglia interessata dall'edificazione delle nuove volumetrie dei servizi portuali, ricostituendo comunque, ad ultimazione dei lavori, nell'area non interessata dalla realizzazione delle nuove opere, l'assetto orografico e vegetazionale esistente".

L'intervento in progetto, così come si evince dalla delibera di G.C. n. 90 del 29/6/2006, nell'ambito del procedimento avviato con la conferenza di Servizi del 2002, è stato sottoposto a procedimento di verifica di incidenza ambientale di cui alla L.R. n. 11/2001 che si è concluso con la Determina del Dirigente del settore Ecologia della Regione n. 9 del 15/1/2004 con cui ha disposto la non assoggettabilità dell'intervento a Valutazione d'impatto Ambientale con le seguenti prescrizioni:

"che dato l'evidente e significativo aumento di carico che l'opera provocherà sulla viabilità costiera, notoriamente afflitta specie nel periodo estivo da problemi di intasamento, nelle more della realizzazione della viabilità pubblica prevista dall'Amministrazione Comunale, sia individuata e concordata con le autorità competenti una soluzione alternativa che garantisca lo smaltimento dei flussi di traffico in condizioni di sicurezza;

- Che il servizio di minibus elettrici previsti garantisca i collegamenti della struttura in progetto con i principali snodi del sistema della mobilità inter-

comunale (stazione ferroviaria, fermate delle linee extraurbane, centro cittadino);

- Che vengano messe in atto tutte le misure idonee a ridurre gli impatti sull'ambiente anche nella fase di cantiere (riduzione dell'impatto acustico, controllo delle polveri, ecc.);
- Che venga realizzato un sistema di raccolta e collettamento delle acque meteoriche che, adeguatamente depurate, potranno essere utilizzate per irrigare le numerose aree a verde previste;
- Che venga attivata la raccolta differenziata delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti e degli imballaggi prodotti,
- Che tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, venga effettivamente realizzata evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (come richiamato negli elaborati progettuali);
- Che si curi particolarmente l'illuminazione al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente circostante e soprattutto sulla S.S. 16,
- Che vengano previste idonee misure di contenimento dei consumi energetici, anche attraverso l'utilizzo di impianti alternativi (pannelli solari e fotovoltaici)."

La sistemazione urbanistica dell'area di che trattasi, aventi destinazione urbanistica a "servizi portuali", interessa una superficie complessiva di mq 8237,23 e prevede una volumetria pari a mc. 33288,80.

Il progetto presentato si articola secondo i seguenti indici e parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- Superficie Territoriale	mq. 8237,23
- Volumetria di progetto	mc. 33288,80
- Superficie a parcheggio pubblico	mq. 4993,32
- Superficie a parcheggio privato	mq. 3328,88
- Standards	mq 6589,78
- Centro servizi	mq. 2750,00 mc. 11000,00
- Circolo nautico	mq 1534,00 mc 5037,80
- Centro servizi	mq 2773,23 mc 12836,00
- Scuola internazionale di vela	mq 780,00 mc 2815,00
- Stazione carburante e servizi	mq 400,00 mc. 1600.00

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tema-

tico per il Paesaggio si"evidenzia quanto qui di seguito si riporta:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" di valore rilevante (art. 2.01 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

In particolare la classificazione "B" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore rilevante laddove, sussistano condizioni di con presenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

Stante la classificazione "B" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Polignano a Mare con la richiesta di parere inoltrata con nota n° 1616UT del 25/6/2003 (acquisita al prot. N° 6696 del 7/7/2003 del Settore Urbanistico Regionale) come integrata con successiva nota comunale prot. 2158/UT del 7/7/2006 (di cui al prot. n. 6788 dell'1/8/2006); atteso che "intervento in progetto più che rientrare nella fattispecie delle opere di rilevante trasformazione di cui all'art. 4.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per le quali viene rilasciata l'attestazione di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 5.04, rientra più propriamente nel novero delle opere di cui all'art. 5.07, ovvero costituisce "deroga" alle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio. (art. 2.02 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "B", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perse-

guita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale"

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazione e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03 va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti, la collocazione di discariche depositi di rifiuti la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi produttivi, tralicci e/o antenne "linee aeree condotte sotterranee pensili ecc. va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione."
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regio-

nale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) I modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale (A dell'art. 2.01) e di valore rilevante (B), in attuazione degli indirizzi di tutela per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto"

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione scritto-grafica trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. Più precisamente l'area d'intervento è direttamente interessata dalla presenza di significativi elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo-morfo-idrogeologico ed in particolare l'intervento in progetto risulta ricadere in parte all'interno dell'area litoranea, (come definita dall'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) ed in parte nell'area annessa alla predetta area litoranea; ovvero l'intervento in progetto risulta direttamente ed indirettamente incidere su un Ambito Territoriale Distinto individuato dal Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale :

L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva, sull'area oggetto d'intervento, la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie d'interesse botanico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:

L'area d'intervento non risulta direttamente e/o

indirettamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

Per quanto attiene al regime giuridico delle aree direttamente interessate dall'intervento, la documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree sottoposte, oltre che a tutela diretta da parte del P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), anche a vincolo ex L. 1497/39 e decreto Galasso.

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito esteso di riferimento, pur presentando al suo interno peculiarità paesaggistiche individuate e sottoposte a specifica tutela dal P.U.T.T./P., risulta comunque già caratterizzato dalla presenza di una diffusa edificazione ed infrastrutturazione (presenze edilizie, porto esistente, viabilità esistente) anche se ancora mostra caratteri di tipo agreste ovvero scorci di paesaggio agrario meritevoli di tutela.

Con riferimento invece alla specifica area oggetto d'intervento, (come in precedenza già evidenziato), la documentazione scritto-grafica prodotta rappresenta, in sintesi, che l'area direttamente interessata dall'intervento in progetto, sotto il profilo dei sistemi "copertura botanico - vegetazionale, culturale"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e/o salvaguardare ovvero di A.T.D come identificati e definiti per i predetti sistemi dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento invece al sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico" le opere in progetto interferiscono, dal punto di vista localizzativo, con l'emergenza morfologica "Costa ed area Litoranea" come definita dall'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. dove risultano applicabili le disposizioni di tutela paesaggistica ovvero il Regime di Tutela di cui al punto 3.7.3 e le Prescrizioni di Base di cui al punto 3.07.4 dell'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento alle opere ricadenti all'interno dell'area annessa all'Area Litoranea, le stesse, in base alle disposizioni dell'art. 3.07 punto 4.2 lettera

g) sono da reputarsi, in linea di massima, ammissibili dal punto di vista localizzativo in quanto rientranti nel novero degli interventi di "sistemazioni a terra conseguenti a nuove infrastrutture portuali" attesa la stretta correlazione funzionale delle opere in progetto con l'infrastruttura portuale esistente e programmata.

Con riferimento invece alle opere ricadenti all'interno dell'area di pertinenza dell'area litoranea le stesse configurano una deroga alle prescrizioni di base di cui al punto 3.07.4 dello art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; il tutto fermo restando, le fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che fissa i criteri per le eventuali "deroghe" al P.U.T.T./P.

Per quanto attiene al ricorrere o meno, per il caso in specie, (ovvero per le opere ricadenti nell'area di pertinenza dell'area litoranea), dei presupposti che consentono di derogare alle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta che le opere previste in progetto:

- a) Rientrano, così come si evince dalla deliberazione di G.C. n° 90 del 29/6/2006, nel novero degli interventi classificabili come "opere d'interesse pubblico" attesa le destinazioni d'uso dei manufatti previsti in progetto che risultano destinati a servizi ed attrezzature d'interesse pubblico direttamente correlate alta infrastruttura portuale ovvero funzionali allo stesso ottimale esercizio del diporto nautico;
- b) sono da reputarsi necessarie e di preminente interesse per la popolazione residente in quanto trattasi di opere pubbliche (viabilità, parcheggi pubblici, verde pubblico) e di opere d'interesse pubblico (servizi portuali) già previste ovvero conformi allo strumento urbanistico generale vigente ed ancorché direttamente correlate e funzionali all'esercizio del diporto nautico ovvero strettamente connesse al porto turistico;
- c) non hanno alternative localizzative in quanto trattasi di opere e sistemazioni a terra conseguenti e direttamente connesse alla nuova infra-

struttura portuale che prevede l'ampliamento ed il potenziamento di quella attualmente esistente;

- d) hanno acquisito il parere favorevole del Comune interessato che ha peraltro attivato, per accelerazione procedurale, una Conferenza di Servizi ai sensi del DPR 447/98 e DPR 440/2000 atteso che gli interventi previsti rientrano comunque nel novero degli insediamenti produttivi per attività e servizi portuali secondo la tipizzazione del P.R.G. vigente per i quali l'Amministrazione Comunale ha prodotto l'istanza finalizzata al procedimento di deroga al P.U.T.T./P. unitamente alla deliberazione di G.C. n° 90 del 29/6/2006 avente ad oggetto "Esplicitazione dell'interesse pubblico e dell'inesistenza di alternative localizzative per il procedimento di deroga al P.U.T.T./P. della zona per attività portuali" in località Ponte.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica in deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole in quanto l'intervento proposto, in funzione della soluzione progettuale adottata, risulta ancora compatibile con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali dei luoghi anche in ragione delle caratteristiche tipologiche e dimensionali oltre che formali, dei manufatti previsti in progetto; il tutto subordinatamente al recepimento, da parte della soluzione progettuale presentata, delle necessarie prescrizioni qui di seguito formulate da recepirsi in fase attuativa, a livello progettuale, anche quali misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto paesaggistico finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- le parti edificate di previsione, nella sistemazione piano-volumetrica complessiva dell'ambito oggetto d'intervento, siano disposte in modo tale da consentire, per almeno 1/3 del fronte a mare, continuità visiva e reciproca accessibilità tra il litorale e le zone retrostanti. In particolare, i corpi di fabbrica Scuola Internazionale di vela e Circolo nautico, posizionati a ridosso del limite

interno del demanio marittimo ed a valle della strada comunale via S. Vito, siano ridimensionati in termini di ingombro planimetrico al fine di risultare più defilati alla vista e consentire, nel contempo, un incremento quantitativo delle aree da destinare a "Piazza del porto" o comunque consentire, mediante una destinazione a verde privato della porzione di area posizionata in corrispondenza della piazza, una maggiore fruizione, almeno visiva, della zona litoranea dalle aree a destinazione pubblica.

- In particolare l'ingombro planimetrico della scuola internazionale di vela (corpo D) dovrà essere ridimensionato nella parte attigua ai parcheggi pubblici prospicienti il mare, in maniera tale da occupare come ingombro, al massimo i 2/3 del fronte a mare del proprio lotto di pertinenza come definito dalla soluzione progettuale presentata
- Il corpo di fabbrica destinato a circolo nautico dovrà essere ridimensionato in maniera tale da occupare, come ingombro, al massimo 1/3 del fronte a mare del proprio lotto di pertinenza come definito dalla soluzione progettuale presentata allineandosi, in linea di massima come ingombro planimetrico, all'attiguo Centro Servizi (corpo A) come ridimensionato per effetto delle prescrizioni qui di seguito riportate.
- Il Centro Servizi (corpo A) dovrà essere ridimensionato, in termini di ingombro planimetrico, mediante l'eliminazione del previsto corpo di fabbrica (contornato in rosso sui grafici di progetto) posizionato, nella soluzione progettuale presentata, in maniera pressoché parallela alla strada comunale S. Vito.
- Il Centro Servizi (corpo C) posizionato a ridosso della via di PRG dovrà essere ridimensionato per quanto attiene all'altezza fuori terra mediante l'eliminazione del previsto piano con altezza pari a mt. 7,50 (contornato in rosso nei grafici di progetto); ovvero tutto il corpo di fabbrica (corpo C) dovrà avere un'altezza massima fuori terra pari a mt. 4,00 in analogia con tutti i restanti fabbricati previsti dalla soluzione progettuale presentata. Quanto sopra al fine di mitigare l'impatto, soprat-

tutto visivo, dell'intervento dai punti panoramici da cui si hanno condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi.

- In sintesi tutti i predetti manufatti, come in precedenza ridimensionati sia in termini di ingombro pianimetrico che volumetrico, dovranno essere ubicati all'interno dei rispettivi lotti di pertinenza in maniera tale da assicurare, oltre che una maggiore fruizione visiva della zona litoranea, anche una articolazione piano-volumetrica complessiva dell'intervento in progetto che ampli essenzialmente la "piazza del porto" quale spazio aperto fulcro centrale dell'intero intervento di sistemazione urbanistica dell'ambito territoriale in argomento, relegando pertanto le nuove volumetrie di progetto in posizione pressoché marginale e defilata rispetto alla predetta "piazza del porto".
 - La strada comunale via S. Vito in corrispondenza della "Piazza del porto", ovvero nella parte centrale della sistemazione urbanistica complessiva dell'ambito d'intervento, dovrà avere funzioni di collegamento esclusivamente pedonale e non già carrabile e la relativa pavimentazione, dovrà essere realizzata con materiali drenanti.
 - I corpi di fabbrica in progetto dovranno avere un'altezza comunque non superiore a mt. 4,00;
 - Le superfici libere da edificazione dovranno essere superiori al 75% dell'area complessivamente interessata da sistemarsi con piantumazioni autoctone;
 - Le finiture esterne dei corpi di fabbrica siano intonacate di colore bianco calce ovvero in pietra locale; gli infissi esterni in legno naturale;
 - Le eventuali alberature di pregio presenti sull'area oggetto d'intervento siano preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto nella stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie di progetto; quanto sopra sia ai fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico - vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto;
- In sede di progettazione esecutiva siano salvaguardati il più possibile gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ovvero le piante isolate o a gruppi sparse di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; le pareti a secco con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali; in particolare, le sistemazioni delle aree a verde dovranno prevedere muretti in pietra calcarea ed una sistemazione terrazzata coerente con la configurazione geomorfologica dei luoghi;
- Soprattutto con riferimento alla realizzazione della "piazza del porto" siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare, in sede di progettazione esecutiva dovranno essere opportunamente tutelate (nella sistemazione delle aree a verde), i lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari e/o pedonali dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno evitando eccessivi movimenti di terra; gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, siano riutilizzati in loco e, per la parte in esubero, allontanati e depositati a pubblica discarica;
 - Gli spazi destinati a verde privato dovranno prevedere, per i percorsi pedonali e per gli spazi di sosta per i mezzi di trasporto, l'utilizzo di materiali non comportanti la totale impermeabilizzazione dei suoli (pavimentazione drenante).
 - La sistemazione della piazza del porto sia realizzata conformando l'intervento all'andamento geomorfologico dei luoghi con sistemazioni esterne terrazzate che utilizzino la pietra locale

per i muretti a secco di recinzione e/o di contenimento in analogia formale e materica con gli elementi paesaggistici che caratterizzano l'ambito territoriale di riferimento. Le parti pavimentate della piazza in progetto siano contenute al minimo indispensabile in termini di superficie e dovranno utilizzare, possibilmente, materiale lapideo o comunque una pavimentazione drenante che non comporti la totale impermeabilizzazione del suolo. L'area destinata a piazza dovrà contenere al suo interno, possibilmente nella parte marginale, nuclei di verde autoctono (alberature di olivo) al fine di omogeneizzare l'intervento di trasformazione in progetto al contesto paesaggistico di riferimento che ancora trova al suo interno, nonostante la diffusa antropizzazione dei luoghi, brani ancora integri di paesaggio agrario meritevoli di tutela a cui il nuovo intervento deve necessariamente conformarsi.

- Le aree di parcheggi pubblici e privati, in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza di cui alla nota n° 28918 dell'11/12/2002, siano preferibilmente e prevalentemente "individuate in posizione interrata al di sotto della maglia interessata dall'edificazione delle nuove volumetrie dei servizi portuali, ricostituendo comunque, ad ultimazione dei lavori, nell'area non interessata dalla realizzazione delle nuove opere, l'assetto orografico e vegetazionale esistente".

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 507 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Viene fatta salva, dal presente parere paesaggistico, l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rinvenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale, nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alle ditte MA.BAR s.r.l. - Pozzovivo s.r.l. - Callea Vincenzo per la realizzazione di un insediamento produttivo per attività e servizi portuali funzionali al porto turistico ricadente nel territorio del Comune di Polignano a Mare, il parere paesaggistico in deroga di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini e con le prescrizioni riportate in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 93

Leggi Regionali n. 31/74 e n. 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per adeguamento Piano Regolatore Generale al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Comune di Taviano (Le). Esercizio Finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Taviano veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per l'adeguamento del P.R.G. al PUTT/P.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - al sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Taviano con nota n.

374/04/T del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 330 del 05.01.07 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione dell'adeguamento dei P.R.G. al PUTT/P in considerazione dell'avvicinarsi delle Amministrazioni Comunali per effetto delle elezioni amministrative 2006 e dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti che hanno comportato la trasiazione dei termini previsti per la redazione dello strumento urbanistico.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Taviano per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Taviano la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi all'adeguamento del P.R.G. al PUTT/P.
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 94

Leggi Regionali n. 31/74 e n. 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 redazione del Piano Urbanistico Generale. Comune di Miggiano (Le). Esercizio Finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2004 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Miggiano veniva assegnato Il contributo di euro 10.000,00 per la redazione del Piano Urbanistico Generale.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Miggiano con nota n. 397/04/T del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 179 del 04.01.07 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato, ed ha richiesto la proroga dei termini per la presentazione del PUG al fine di consentire l'adeguamento degli elaborati tecnici a quanto deliberato con atto n. 228/2006 dall'Autorità di Bacino della Puglia.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Miggiano per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente

provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Miggiano la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Mano Urbanistico Generale.
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 95

Leggi Regionali n. 31/74 e n. 47/75. Concessione contributo di euro 10.000,00 per adeguamento Piano Regolatore Generale al Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Comune di Nardò (Le). Esercizio Finanziario 2005 – Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 1707 del 30.11.2005 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 198 del 07.12.05 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2005 A contributi in conto capitale da destinare al finan-

ziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Nardò veniva assegnato il contributo di euro 10.000,00 per l'adeguamento del P.R.G. al PUTT/P.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Nardò con nota n. 360/04/T del 13.01.06, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 13.01.07.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 4230 del 30.01.07 - oltre il termine del 13.01.07 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato in quanto l'adeguamento del P.R.G. al PUTT/P è ancora in fase di ultimazione, ed in virtù di ciò ha richiesto la proroga di un anno.

Considerato che l'art. 3 della l.r. 31/74 fissa in due anni quale termine massimo per l'adozione dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del 13.01.07 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Nardò per il periodo richiesto, così come sancito dalla l.r. 31/74, con l'art. 5.

COPERTURA FINANZIARIA Di CUI ALLA L.R. 28/2001.

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Nardò la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 13.01.07, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi all'adeguamento del P.R.G. al PUTT/P.

Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 96

Comune di Margherita di Savoia - Delibera Consiglio Comunale n.49/2005. Declassificazione terreni gravati da uso civico e alienazione a favore di Ronzino Antonio in Catasto Foglio 24 Part. 224 di are 69.63 e Part. 226 di are 06.45

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica, riferisce:

Con nota dell'1/02/2006 prot. n. 0001804-5,

acquisita in data 09/02/2006 prot. n. 151, l'Amministrazione Comunale di Margherita di Savoia ha richiesto la declassificazione e alienazione terreni gravati da uso civico in agro comunale di Margherita di Savoia, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2005.

Con la citata delibera di Consiglio Comunale n. 49/2005, si chiede la declassificazione e alienazione dei terreni gravati da uso civico in agro comunale di Margherita di Savoia in Catasto al Foglio 24, particella 224 (ex maggiore consistenza della part. 95/a di are 77.11) di are 69.6-1 e particella 226 (ex maggiore consistenza della part. 97/a di are 61.60) di are 06.45, per un totale di are 76.08, in accoglimento dell'istanza presentata dal Sig. RONZINO Antonio, nato a Margherita di Savoia il 30/12/1933 ed ivi residente in Via L. da Vinci, 10, assunta al prot. comunale n. 2554 del 20/02/2001 e sollecito prot. n. 14768 del 26/09/2005, già occupato da tempo immemorabile e soggetto a migliorie agronomiche mediante trasformazione dello strato coltivabile.

Nel medesimo provvedimento di C.C. è stato proposto il valore di alienazione pari a Euro 5.000,00, a corpo.

Con nota prot. n. 276 del 13/03/2006 è stato richiesto il relativo parere di congruità sul valore proposto, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/98, alla Commissione del Settore Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, inoltrando allo stesso copia della deliberazione di C.C. n. 49/2005.

Con nota prot. n. 20/3371/P del 16/05/2006, acquisita in data 16/06/2006 prot. n. 498, il Settore Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, ha trasmesso il verbale N. 27 del 16/05/2006 della Commissione di cui all'art. 8 della L.R. n. 7/98, con parere favorevole di congruità in ordine al valore del terreno gravato da uso civico indicato nella delibera di C.C. del Comune di Margherita di Savoia n. 49/2005, pari a Euro 5.000.00, a corpo.

Con nota prot. n. 547 del 29/06/2006 l'Ufficio Usi Civici ha chiesto all'Amministrazione Comunale di Margherita di Savoia il tipo di frazionamento dei terreni oggetto di declassificazione e alienazione.

Con nota prot. n. 0019311 - 10.9.1 del 23/11/2006, acquisita in data 22/12/2006 prot. n. 904, l'Amministrazione Comunale di Margherita di Savoia ha trasmesso copia del tipo di frazionamento approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Foggia, in base al quale i terreni oggetto di declassificazione e alienazione sono riportati in Catasto al Foglio 24, particella 224 di are 69.63 e particella 226 di are 06.45.

Tutto ciò premesso e stante le disposizioni di cui al 6° comma dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998 che prevede l'adozione del provvedimento riguardanti le operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 da parte della Giunta regionale e sulla scorta di quanto innanzi esposto, si propone alla Giunta regionale di provvedere alla definizione giuridica del possesso del terreno mediante declassificazione e alienazione a favore del richiedente ai sensi di legge, al prezzo proposto dall'Amministrazione Comunale, oggetto di congruità da parte della Commissione regionale innanzi citata.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definita dall'art. 4 della l.r. 71/97, punto d).

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01”

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udità la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento amministrativo e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nella premessa riportata;
- di autorizzare, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione comunale di Margherita di Savoia, la declassificazione dei terreni gravati da uso civico in agro comunale di Margherita di Savoia in Catasto al Foglio 24, particella 224 (ex maggiore consistenza della part. 95/a di are 77.11) di are 69.63 e particella 226 (ex maggiore consistenza della part. 97/a di are 61.60) di are 06.45, di cui alla Delibera di C.C. n. 49/2005;
- di autorizzare l'alienazione dei terreni gravati da uso civico in agro comunale di Margherita di Savoia in Catasto al Foglio 24, particella 224 di are 69.63 e particella 226 di are 06.45 a favore del Sig. RONZINO Antonio, nato a Margherita di Savoia il 30/12/1933 ed ivi residente in Via L. da Vinci, 10, di cui alla Delibera di C.C. n. 49/2005;
- dichiarare liberi dal vincolo di uso civico i terreni in agro di Margherita di Savoia in Catasto Foglio 24, particella 224 di are 69.63 e particella 226 di are 06.45;
- di provvedere alla registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale e onere a carico della richiedente;
- di approvare il prezzo di stima proposto con la delibera di C.C. n. 49/2005 e ritenuto congruo dalla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. n. 7/98 per un valore di Euro 5.000,00, a corpo;
- di richiedere al Sig. RONZINO Antonio il versamento della somma come sopra fissata in favore dell'Amministrazione Comunale di Margherita di Savoia e ciò prima della registrazione del presente provvedimento;

- di disporre che l'importo versato venga vincolato in apposito capitolo di bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 della Legge 16/6/1927, n. 1766, per essere destinato, in caso di bisogno e previa autorizzazione, ad opere permanenti d'interesse generale della popolazione;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 97

Comune di S. Giovanni Rotondo - Delibera Consiglio Comunale n. 119/2003. Declassificazione terreni gravati da uso civico e alienazione a favore di Chiumento Bambina in Catasto Foglio 87 Part. 216 di Ha 2.67.45.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica, riferisce:

Con nota del 4/11/2003 prot. n. 25557, acquisita in data 11/11/2003 prot. n. 893, l'Amministrazione Comunale di S. Giovanni Rotondo ha richiesto la declassificazione e alienazione terreni gravati da uso civico in agro comunale di S. Giovanni Rotondo, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 29/09/2003.

Con la citata delibera di Consiglio Comunale n. 119/2003, si chiede la declassificazione e alienazione dei terreni gravati da uso civico in agro comunale di S. Giovanni Rotondo in Catasto al Foglio 87; particella 184 (ex maggiore consistenza della part. 16) di Ha 2.67.45, in accoglimento dell'istanza presentata dalla Sig.ra Chiumento Bambina, già occupato da tempo immemorabile, prima da Chiumento Giuseppe, poi dal figlio Francesco e poi la figlia, appunto, Chiumento Bambina.

Nel medesimo provvedimento di C.C. è stato proposto il valore di alienazione pari a Euro 3.174,63, salvo abbattimenti a cura dell'Amministrazione Comunale.

Con nota prot. n. 920 del 14/11/2003 è stato richiesto il relativo parere di congruità sul valore proposto, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 7/98, alla Commissione del Settore Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, inoltrando alla stessa copia della deliberazione di C.C. n. 119/2003.

Con nota prot. n. 7746 del 21/06/2006, acquisita al prot. n. 540 del 29/06/2006 e integrazione di rettificata prot. n. 20/13204/P del 30/10/2006, acquisita in data 03/11/2006 prot. n. 764, il Settore Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, ha trasmesso il verbale N. 28 del 21/06/2006 della Commissione di cui all'art. 8 della L.R. n. 7/98, con parere favorevole di congruità in ordine al valore del terreno gravato da uso civico indicato nella delibera di C.C. del Comune di S. Giovanni Rotondo n. 119/2003, pari a Euro 3.174,63.

Con nota prot. n. 594 del 26/07/2006 l'Ufficio Usi Civici ha richiesto all'Amministrazione Comunale di S. Giovanni Rotondo il tipo di frazionamento del terreno oggetto di declassificazione e alienazione.

Con nota prot. n. 31092 del 27/11/2006, acquisita in data 22/12/2006 prot. n. 907, l'Amministrazione Comunale di S. Giovanni Rotondo ha trasmesso copia del tipo di frazionamento approvato dall'Agenzia del Territorio di Foggia, in base al quale il terreno oggetto di declassificazione e alienazione è riportato in Catasto al Foglio 87, particella 216 di Ha 2.67.45.

Vista la legge 16-6-1927, n. 1766 e il R.D. n. 332 del 26-2-1928 e la L.R. n. 7/98 e successive modificazioni ed integrazioni, e principalmente l'art. 2 della L.R. n. 7/98;

Tutto ciò premesso e stante le disposizioni di cui al 6° comma dell'art. 2 della L.R. n. 7/1998 che prevede l'adozione del provvedimento riguardanti le operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 da parte della

Giunta regionale e sulla scorta di quanto innanzi esposto, si propone alla Giunta regionale di provvedere alla definizione giuridica del possesso del terreno mediante declassificazione e alienazione a favore del richiedente ai sensi di legge, al prezzo proposto dall'Amministrazione Comunale, oggetto di congruità da parte della Commissione regionale innanzi citata.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definita dall'art. 4° della l.r. 7/97, punto d).

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01”

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento amministrativo e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nella premessa riportata;
- di autorizzare, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione comunale di S. Giovanni Rotondo, la declassificazione del terreno gravato da uso civico in agro comunale di S. Giovanni

Rotondo in Catasto al Foglio 87, particella 216 (ex maggiore consistenza della part. 16) di Ha 2.67.45, di cui alla Delibera di C.C. n. 119/2003;

- di autorizzare l'alienazione dei terreni gravati da uso civico in agro comunale di S. Giovanni Rotondo in Catasto al Foglio 87 particella 216 di Ha 2.67.45 a favore della Sig.ra Chiumento Bambina, di cui alla Delibera di C.C. n. 119/2003;
- dichiarare liberi dal vincolo di uso civico i terreni in agro di S. Giovanni Rotondo in Catasto Foglio 87 particella 216 di Ha 2.67.45;
- di provvedere alla registrazione e trascrizione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. n. 7/98, a cura dell'Amministrazione Comunale e onere a carico della richiedente;
- di approvare il prezzo di stima proposto con la delibera di C.C. n. 119/2003 e ritenuto congruo dalla Commissione di cui all'art. 8 della L.R. n. 7/98 per un valore di Euro 3.174,63, salvo abbattimenti a cura dell'Amministrazione Comunale;
- di richiedere alla Sig.ra Chiumento Bambina il versamento dovuto in favore dell'Amministrazione Comunale di S. Giovanni Rotondo e ciò prima della registrazione del presente provvedimento;
- di disporre che l'importo versato venga vincolato in apposito capitolo di bilancio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 della Legge 16/6/1927, n. 1766, per essere destinato, in caso di bisogno e previa autorizzazione, ad opere permanenti d'interesse generale della popolazione;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 98

Rutigliano (Ba). Realizzazione di un Piano per Insediamenti Produttivi in prossimità della S.P. n. 240 per Conversano. Delibera di C.C. n. 53/2003. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano/Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.L.vo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di RUTIGLIANO nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato

all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P. o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni - modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali .

INTERVENTO: Realizzazione di un Piano per Insediamenti Produttivi in un'area in prossimità della S.P. n° 240 per Conversano. Delibera di C.C. n° 53 del 23.06.2003

Soggetto Proponente: Comune di Rutigliano (BA)

Con nota prot. n° 256 del 09/01/2004, il Comune di Rutigliano ha trasmesso al Comitato Urbanistico Regionale gli elaborati tecnici relativi al Piano per Insediamenti Produttivi sito in un'area in prossimità della S.P. n° 240 per Conversano, adottato con Delibera di C.C. n° 53 del 23.06.2003. La documentazione trasmessa è stata successivamente integrata con le note comunali prot. n° 1465 del 2/2/2004, prot. no 5340 del 13/4/2004 e prot. n° 10890 del 10/7/2006.

Con nota prot. n° 179 del 03/11/2006, il Comitato Urbanistico Regionale ha trasmesso a questo Settore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del Regolamento interno del C.U.R., copia conforme del Parere n° 19 del 28/09/2006, con il quale è stato

rilasciato - in merito al P.I.P. in oggetto parere paesaggistico favorevole con prescrizioni.

La documentazione scritto-grafica trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati, acquisiti al Settore Urbanistico Regionale con prot. n° 403 del 15/1/2004 e al Comitato Urbanistico Regionale con prot. n° 1355 del 18/7/2006:

- TAV 1 Relazione generale;
- TAV 2 Planimetrie stralcio degli strumenti urbanistici P.d.F. e P.R.G.;
- TAV 3 Stralcio catastale;
- TAV 4 Planimetria Stato di Fatto;
- TAV 5 Stralcio del P.R.G. su catastale Zona "D/2"
 - Quantificazione delle superfici;
- TAV 6 Planimetria generale di progetto;
- TAV 7 Planimetria generale di progetto - Compatibilità del P.I.P. con il P.U.T.T./P. - Aree vincolate dal P.R.G.;
- TAV 8 Planimetria generale di progetto - Quantificazione delle aree a standards;
- TAV 9 Planimetria generale di progetto - identificazione e dimensionamento dei lotti;
- TAV 10 Planimetria generale di progetto - Ubicazione dei corpi di fabbrica e schemi di aggregazione;
- TAV 11 Planivolumetria di progetto;
- TAV 12 Planimetria generale di progetto su areofotogrammetrico - Piano quotato;
- TAV 13 Planimetria di progetto - Dimensionamento dei lotti - Parte A;
- TAV 14 Planimetria di progetto - Dimensionamento dei lotti - Parte B;
- TAV 15 Individuazione degli impianti e delle reti esistenti;
- TAV 16 Piano particellare di esproprio - Determinazione della indennità provvisoria;
- TAV 17 Abaco delle aziende insediate all'interno del Piano Quadro;
- TAV 18 Relazione geologica;
- TAV 19 Norme tecniche di attuazione del piano;
- TAV 20 Schemi di convenzione;
- TAV 21 Relazione finanziaria - Costi del piano e costi di assegnazione delle aree;
- TAV 13 Planimetria di progetto - Dimensionamento dei lotti - Parte A;
- TAV 13 Planimetria di progetto - Dimensionamento dei lotti - Parte A;

- Relazione tecnica illustrativa redatta ai sensi dell'allegato A1 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e stralcio tavole tematiche dei P.U.T.T./P.

- Corografia I.G.M. 1:25.000;
- Documentazione fotografica;

Progetto delle opere di urbanizzazione:

- TAV 1 Relazione tecnica illustrativa;
- TAV 2 Rete viaria;
- TAV 3 Impianto di pubblica illuminazione;
- TAV 4 Rete di fogna nera e rete idrica;
- TAV 5 Cavidotti per rete elettrica e telefonica;
- TAV 6 Calcolo sommario della spesa.

Come enunciato nella nota comunale prot. n° 14028 del 29/9/2005, l'adozione del P.I.P. di che trattasi risulta effettuata con Deliberazione di C.C. n° 52 del 23/6/2003 contestualmente all'adozione di una Variante al P.d.F. all'epoca vigente ed in conformità al P.R.G. in corso di approvazione definitiva. Allo stato, essendo intervenuta l'approvazione definitiva del P.R.G. (Delibera di G.R. n° 555 del 31.3.2005) per il P.I.P. in questione non ricorrono più gli aspetti di Variante al P. di F., risultando la stessa variante superata dall'intervenuta approvazione del P.R.G., sicché può procedersi alla definizione dell'istruttoria tecnica in esito al parere paesaggistico richiesto dal Comune con nota n° 256 del 09/01/2004. Il programma costruttivo in parola, che prevede la realizzazione di un Piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) si articola secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi più significativi:

• Superficie territoriale	mq. 387.000
• Strade	mq. 65.140
• Spazi di sosta e parcheggio	mq. 16.000
• Verde attrezzato	mq. 55.690
• Spazi pubblici a parco e per lo sport	mq. 14.948
• Superficie fondiaria, inclusi "relitti" nel P.Q.	mq. 246.619,80
• Volumetria totale prevista	mc. 986.476
• Iff	mc/mq 4
• Ift	mc/mq 3
• Altezza massima	ml 10

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P), in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" (art. 2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione "C", parte delle aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e quindi si riscontra la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Rutigliano con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definite negli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'as-

setto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L'area d'intervento risulta marginalmente interes-

sata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento.

L'ambito territoriale esteso d'intervento, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P. relativa all'idrologia superficiale, è interessato infatti dalla presenza della "Lama Giotta", emergenza morfologica come definita dal punto 3.06.1 dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dal punto 3.08.1 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo a Torsi d'acqua", alla quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.06.3 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.3 dell'art. 3.08, e le prescrizioni di base di cui al punto 3.06.4 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.4 dell'art. 3.08

- *Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica:*

L'area d'intervento, risulta marginalmente interessata da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. Parte dell'area d'intervento è infatti interessata dall'ambito territoriale distinto "Biotopo - Lama Est" individuato al n° 2 sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa ai beni naturalistici, come definito al punto 3.11.1 dell'art. 3.11 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dove si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.11.3 e le prescrizioni di base del punto 3.11.4 dell'art. 3.11 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:*

L'area di intervento risulta marginalmente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico di riferimento: in particolare, l'area di intervento di che trattasi ricade nell'area di pertinenza e nell'area annessa alla Segnalazione Architettonica "Masseria Agostinelli", individuata al n° 11 delle Tavole Tematiche del P.U.T.T./P. e che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato dal Decreto Galasso, mentre non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici:

vincoli ex L. 1497/39, vincolo idrogeologico, Usi civici.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza sull'area oggetto di intervento dell'attuale Zona Industriale del Comune di Rutigliano, della quale il P.I.P. in progetto costituisce ampliamento.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento questa risulta comunque direttamente interessata dalla presenza degli Ambiti Territoriali Distinti dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e precedentemente elencati.

In particolare, per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, si rappresenta che le stesse risultano non interferire direttamente con l'area di pertinenza dell'attigua "Lama Giotta".

Con riferimento invece all'area annessa alla predetta "Lama Giotta" (fascia di 150 mt.) si rileva che la soluzione progettuale presentata prevede, in detta area, il posizionamento di alcuni lotti (Settori L e M).

Alla luce di quanto in precedenza riportato e con esclusivo riferimento ai lotti dei Settori L e M ricadenti nell'area annessa alla "Lama Giotta" si rileva pertanto un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.06 punti 3.06.3 e 3.06.4 e all'art. 3.08 punti 3.08.3 e 3.08.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti

ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante la soluzione progettuale del P.I.P. proposto al fine di non derogare alle prescrizioni di base fissate per l'area annessa alla Lama "Giotta" dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva, essere opportunamente riconfigurata prevedendo la traslazione delle volumetrie di progetto oltre la fascia di mt. 150 dal ciglio più elevato della Lama in parola.

Con riferimento alla presenza, sull'area oggetto di intervento, del "Biotopo - Lama Est" individuato al n° 2 sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa ai beni naturalistici, per il quale vigono i regimi di tutela di cui al punto 3.11.3 e le prescrizioni di base del punto 3.11.4 dell'art. 3.11 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., si rappresenta che le volumetrie in progetto risultano non interferire direttamente con l'area di pertinenza della predetta emergenza paesaggistica.

Con riferimento all'area annessa dello stesso Biotopo, ovvero la fascia di 100 mt. contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, si rileva un'interferenza significativa tra la soluzione progettuale presentata e i regimi di tutela e le prescrizioni di base relative all'emergenza paesaggistica di che trattasi, ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante la soluzione progettuale del P.I.P. proposto al fine di non derogare alle prescrizioni di base fissate per l'area annessa al Biotopo "Lama Est" dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., dovrà necessariamente, in sede di progettazione definitiva, essere opportunamente riconfigurata prevedendo la traslazione delle volumetrie di progetto oltre la fascia di mt. 100 dall'area di pertinenza del Biotopo in parola.

Infine, per quanto attiene alla presenza sull'area di intervento della Segnalazione Architettonica "Masseria Agostinelli", individuata al no 11 delle Tavole Tematiche del P.U.T.T./P. e che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., si rappresenta che la soluzione progettuale presentata non prevede all'interno dell'area annessa della predetta Masseria il posizionamento delle volumetrie di progetto.

Le aree del P.I.P. che ricadono all'interno dell'area annessa alla "Masseria Agostinelli", sono interessate infatti dalla viabilità interna di Piano, destinazione d'uso compatibile con le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Si ritiene opportuno altresì specificare che parte dell'ambito territoriale oggetto del P.I.P. in argomento risulta interessato dalla presenza di aree non individuate dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P. ma individuate e vincolate dal P.R.G. vigente quali "Zone di interesse archeologico" all'interno delle quali gli interventi sono disciplinati dall'art. 48 delle N.T.A. di PRG.

Il predetto articolo dispone testualmente:

"Le zone di interesse archeologico sono aree suscettibili di ritrovamenti al momento presunti o non sufficientemente documentati. Per tali zone, qualsiasi intervento di movimento di terra oltre lo strato vegetale e comunque oltre il metro di profondità e qualsiasi attività edilizia o di opera infrastrutturale, va preceduto dalla comunicazione dell'Ispettore di zona per la presenza al momento dello scavo."

Circa la natura giuridica delle aree disciplinate dall'art. 48 delle N.T.A. del P.R.G. è opportuno specificare innanzitutto che dette aree, a differenza di quelle di cui agli artt. 46 e 47 delle N.T.A. di P.R.G., non sono oggetto di formale provvedimento di vincolo ai sensi della L. 1089/1939 ovvero non costi-

tuiscono aree e/o immobili indicati dall'art. 136 del D.L.vo n° 42/2004 ed individuati ai sensi dell'art. 138 (proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico) e dell'art. 141 (provvedimenti ministeriali) del citato D.L.vo n° 42/2004.

Né le predette aree rientrano nel novero delle aree tutelate per legge" ai sensi dell'art. 142 lettera m) del D.L.vo n° 42/2004 atteso che la loro individuazione è intervenuta solo in fase di redazione dello strumento urbanistico generale vigente che pur riconoscendo "una suscettibilità di ritrovamenti al momento presunti o non sufficientemente documentati" ha comunque fissato per dette aree, in forma soprattutto cautelativa, norme di tutela che subordinano l'esecuzione degli interventi di trasformazione al preventivo parere della competente Soprintendenza Archeologica.

Alla luce di quanto in precedenza riportato atteso che la normativa introdotta dal PRG vigente per la tutela delle aree in argomento si configura come norma più restrittiva rispetto alle NTA del P.U.T.T./P, che peraltro non individua le predette aree quali "beni culturali archeologici vincolati e quelli segnalati di riconosciuto rilevante interesse scientifico, ai sensi del Titolo I del D.vo n. 490/1999", si ritiene necessario per il caso in specie, prescrivere che gli interventi nelle aree in argomento siano subordinati al preventivo parere della competente Soprintendenza Archeologica anche in ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 11.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'intervento in progetto, configurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate che attengono al necessario posizionamento delle volumetrie previste in progetto all'esterno dell'area annessa alla Lama "Giotta", al Biotopo "Lama Est" e alla Segnalazione architettonica "Masseria Agostinelli", comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla sua localizzazione e fermo restando la necessaria

configurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Alla luce delle prescrizioni formulate la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non andrà ad interferire direttamente e/o indirettamente, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come configurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione pianovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole con la conservazione dei valori paesistici del sito ovvero compatibile con la successiva qualificazione paesaggistica dell'ambito esteso di riferimento da operarsi mediante la pianificazione comunale subordinata.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di consentire comunque un migliore inserimento dell'intervento in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento, si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti potenziali:

- In sede di progettazione esecutiva, tutte le volumetrie di progetto siano posizionate oltre la fascia

di mt. 150 dal ciglio più elevato della "Lama Giotta" ovvero al di fuori dell'area annessa. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo gli interventi di cui al punto 3.06.4 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.4 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- In sede di progettazione esecutiva, tutte le volumetrie di progetto siano posizionate oltre la fascia di mt. 100 dal Biotopo "Lama Est" ovvero al di fuori dell'area annessa. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo gli interventi di cui al punto 3.11.4 dell'art. 3.11 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- In sede di progettazione esecutiva, tutte le volumetrie di progetto siano posizionate oltre la fascia di mt. 100 dalla Segnalazione architettonica "Wasseria Agostinelli", ovvero al di fuori dell'area annessa. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo gli interventi di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- gli interventi ricadenti nelle aree individuate dal PRG quali aree d'interesse archeologico sono subordinati all'acquisizione del preventivo parere della competente Soprintendenza Archeologica .
- In sede di esecuzione delle opere, siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (scavi, sbancamenti, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geo-morfologico d'insieme e conservare al tempo stesso l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva delle opere previste i tracciati viari dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno evitando rilevanti movimenti di terra; gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, qualora non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica.
- Sempre in sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali al fine di non arrecare danno alla consistenza del suolo.

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l'utilizzo sconsiderato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente ed in particolare sulle componenti paesaggistiche strutturanti.
- Le alberature di pregio della flora locale siano il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi (viabilità).

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FMAMZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
ED INTEGRAZIONI

“Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'istruttore del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Rutigliano, relativamente al Piano per Insediamenti Produttivi adottato con Deliberazione Consiliare n° 52 del 23/6/2003 e approvato con prescrizioni dal Comitato Urbanistico Regionale (Parere n° 19 del 28/09/2006), il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa.

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 99

Spinazzola (Ba). Riesame osservazioni al Piano Regolatore Generale a seguito di sentenze T.A.R. Puglia. Delibere di G.M. n. 75/2004 e di C.C. n. 48/2004 e n. 39/2005.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base

dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Spinazzola è dotato di P.R.G. approvato definitivamente con delibere di G.R. n. 300 del 21/03/2000 e n. 1697 del 29/10/20021.

In ordine a talune osservazioni presentate da cittadini nell'ambito del procedimento di adozione-approvazione del suddetto P.R.G., esaminate in sede regionale con determinazioni di rigetto (giusta Relazione-parere in data 04/03/99 del Comitato Urbanistico Ristretto ex ll.rr. n. 24/1994 e n. 8/1998, fatta propria dalla Giunta Regionale con la delibera n. 300/2000, e confermate con la delibera di G.R. n. 1697/2002), sono intervenute le sottoidicate sentenze del T.A.R. Puglia, Sede di Bari - Sezione III, con accoglimento di ricorsi presentati dagli interessati avverso i citati provvedimenti regionali impugnati e parziale annullamento - nell'interesse del ricorrenti - degli stessi provvedimenti regionali:

- Osservazione n. 75 Civitano Emilio: sentenza n. 1749/2004, su ricorso n. 327/03 proposto da Civitano Emilio;
- Osservazione n.56 Bevilacqua Rocco + 4: sentenza n. 1750/2004, su ricorso n. 329/03 proposto da Bevilacqua Rocco + 1;
- Osservazione n. 50 - Simone Nunzia: sentenza n. 1754/2004, su ricorso n. 287/03 proposto da F.Ili Ginosa Marmi s.n.c.;
- Osservazione n. 39 Verde Pasquale: sentenza n. 1757/2004, su ricorso n. 307/03 proposto da Verde Pasquale.
- Osservazione n. 57 Sirressi Edilizia Spinazzola s.n.c.: sentenza n. 1759/2004, su ricorso n. 305/03 proposto da Sirressi Edilizia s.n.c.;
- Osservazione n. 91 - D'innella Luigi + 3: sentenza n. 2043/2004, su ricorso n. 271/03 proposto da D'Innella Francesco + 3.

In relazione alle sentenze T.A.R. in precedenza richiamate, dagli interessati sono stati notificati al Comune di Spinazzola ed alla Regione n. 4 atti di diffida a provvedere di conseguenza (non risultano pervenute al Settore scrivente diffide per le sentenze n. 1749/2004 - Civitano E. e n. 2043/2004 - D'Innella F.).

In particolare, a seguito della prima diffida notificata (sentenza n. 1750/2004 - Bevilacqua R. + 1) e di preliminare richiesta di notizie al Comune prot. 7714 del 22/07/04, il Comune stesso con propria nota prot. 8665 del 03/09/04 ha comunicato di ritenere - nel caso di specie, così come per le altre situazioni di cui trattasi - non occorrente la procedura di ritipizzazione dell'area secondo l'art. 16 della L.r. n. 56/1980, ma necessario il riesame da parte dell'Amm.ne Reg.le della osservazione, risultando la stessa già accolta dal Consiglio Comunale.

Con successiva nota prot. 189/1328 del 02/02/05, il Comune ha inoltre rimesso l'atto di C.C. n. 48 del 30/12/04 avente ad oggetto: Sentenze annullamento T.A.R. Puglia nn. 1750/2004, 1754/2004, 1757/2004, 1759/2004 e 2043/2004: Determinazioni", con il quale, richiamata la precedente delibera di G.M. n. 48 del 30/12/04 (con determinazione di non proporre gravarne avverso le sentenze in questione) e la preordinata relazione-parere in data 02/07/04 del consulente urbanistico comunale (allegata), ha deliberato (in sintesi) quanto segue:

- di ritenere che il Comune di Spinazzola non deve adottare nessun provvedimento di tipizzazione e/o ritipizzazione ovvero di riesame delle osservazioni presentate nella fase di adozione del P.R.G., in forza delle sentenze del T.A.R. passate in giudicato;
- di dare atto che le suddette osservazioni sono state puntualmente e motivatamente già esaminate ed accolte dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 72/1994, come rilevato nelle stesse sentenze;
- di far voti alla Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica - di voler procedere con urgenza al riesame delle suddette osservazioni per la definitiva approvazione del P.R.G., a seguito degli annullamenti disposti con le citate sentenze del T.A.R., in ossequio ai principi di certezza ed affidamento del diritto di proprietà dei cittadini tutelati dal nostro ordinamento, considerato il lungo lasso di tempo decorso dall'adozione del P.R.G. (1992) con le conseguenti limitazioni nell'utilizzazione delle aree di proprietà derivanti dall'applicazione delle misure di salvaguardia.

Infine, relativamente alla sentenza T.A.R. n. 1749/2004 - Civitano E., con nota prot.2013/10461 del 20/10/05 (successivamente integrata con nota prot.12823/2515 del 17/01/06), il Comune di Spinazzola ha rimesso la delibera di C.C. n. 39 del 19/10/05, avente analogo contenuto della delibera di C.C. n. 48/2004 in precedenza descritta.

Tutto ciò premesso, e giusta la suddetta richiesta del Comune di Spinazzola, è pertanto necessario procedere al riesame di merito delle osservazioni in argomento, alla luce delle valutazioni e delle determinazioni assunte nelle singole fattispecie dal T.A.R. ed in precedenza richiamate, al fine di provvedere in via definitiva in ordine al P.R.G., ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980.

Nello specifico dei contenuti di merito puntuale delle medesime osservazioni, nella presente sede di riesame si rileva e si rappresenta quanto in prosieguo (per ognuna delle osservazioni in argomento, rinviandosi agli atti precedenti - per economia espositiva - la descrizione dei contenuti e delle richieste avanzate dai ricorrenti, di seguito si riportano sinteticamente - in via ricognitiva - gli esiti istruttori comunali e regionali assunti nell'ambito del procedimento di approvazione del P.R.G., le sopravvenute decisioni del T.A.R. ed infine le determinazioni definitive da assumersi in questa sede, alle luce dei rilievi e delle censure del T.A.R.):

OSSERVAZIONE n. 75 - CIVITANO Emilio. Sentenza T.A.R. n. 1749/2004

Proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G.:

“Sia il Programma di Fabbricazione del 1973, sia il Piano Particolareggiato redatto nel 1980, non consideravano la sismicità di Spinazzola.

Con la compilazione e le prescrizioni contenute nell'indagine geologica geomorfologica espletata dal Dott. Ruggiero Capozza, dal 1985 al 1988, sono state appurate le possibilità fruibili di ogni singola porzione di suolo di Spinazzola e, conseguentemente, fissate le corrispondenti e compatibili destinazioni di zona.

Nella fattispecie la particella n. 472 del foglio di

mappa catastale n. 40 può essere fruita in parte con la destinazione 'B3' ed in parte come 'verde privato vincolato'.

Pertanto i progettisti in considerazione di quanto innanzi riportato ritengono che non possa essere accolta l'osservazione presentata dal Sig. Civitano Emilio.

Decisione del Consiglio Comunale:

L'esame dell'osservazione da parte del C.C., con la delibera n. 72/1994, ha viceversa comportato una determinazione di accoglimento parziale della stessa, nei termini testuali che si riportano:

"...si ritiene che la tipizzazione B3 del P.R.G. su cui è possibile l'intervento edilizio diretto, al posto di una C3 del P.d.F non abbia determinato quella condizione di legittima aspettativa disattesa con l'adozione del Piano e che è stata tenuta a base per controdedurre in termini positivi in altri casi per cui l'osservazione non è accoglibile.

Per quanto attiene invece all'estensione della B3 e la sua delimitazione rispetto alla zona (3) verso il vallone Dirolla, può essere accolta la richiesta ampliando la zona residenziale fino a coinvolgere tutta la parte pianeggiante."

Esito dell'esame regionale, come da Relazione-parere del C.U.R.:

"Zona interessata: Zona B3 e Verde privato vincolato di tipo 3.

Richiesta: Si chiede che siano confermate in toto le prescrizioni di zona contenute nel piano particolareggiato approvato nel 1981.

Controdeduzioni del Consiglio Comunale. L'osservazione non è accoglibile; per quanto attiene invece all'estensione della zona B3 e la sua delimitazione rispetto alla zona 3 del vallone Dirolla, può essere accolta la richiesta ampliando la zona residenziale fino a coinvolgere tutta la parte pianeggiante.

Decisione regionale: Si respinge perchè altera il dimensionamento del P.R.G. e riflette interessi privatistici."

Decisione T.A.R. (sentenza n. 1749/2004 - ricorso n. 327/03 proposto da Civitano Emilio):

"...sebbene l'orientamento giurisprudenziale

maggioritario sul punto, che il Collegio condivide, ritiene che l'autorità regionale possa disattendere il parere favorevole reso dal Comune sulle osservazioni formulate dai privati, senza procedere ad una puntuale e analitica motivazione dei contenuti delle singole osservazioni ma limitandosi a fare riferimento ai criteri di massima che rispecchino le linee ispiratrici dello strumento urbanistico adottato, tuttavia, nel caso di specie, nella motivazione espressa dalla Regione difetta anche il riferimento ai suddetti criteri di massima, i quali, come rappresentato dal ricorrente prevedevano la destinazione a verde privato vincolato solo per le aree alberate e per quelle ricadenti nella categoria 4 della classificazione geologica e geomorfologica del territorio del Comune di Spinazzola.

Il P.R.G. impugnato è quindi viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione laddove respinge l'osservazione n. 75 proposta dal ricorrente nella parte in cui il Comune si era in precedenza espresso favorevolmente, ritenendo di ampliare la zona residenziale B3 fino a ricomprendere la parte pianeggiante già zona 3.

(..) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il P.R.G. in epigrafe limitatamente alla parte in cui respinge l'osservazione n. 75 proposta dal ricorrente ed accolta dal Comune di Spinazzola, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione."

In particolare il T.A.R., in sede di accoglimento del ricorso, ha ravvisato, con le motivazioni di merito innanzi richiamate, fondato il terzo motivo di ricorso, in quanto "...Non sussisteva dunque il presupposto per destinare a verde privato vincolato un'area che al contrario riveste una evidente vocazione edificatoria come si ricava dalla destinazione che aveva in base al precedente P.d.F. Ragionevolmente quindi il Comune aveva ritenuto di accogliere parzialmente l'osservazione proposta dal ricorrente estendendo l'area B3 fino a coinvolgere tutta la parte pianeggiante."; il T.A.R. ha pertanto ritenuta illegittima la decisione regionale di rigetto dell'osservazione medesima (come precedentemente riportata).

Determinazioni conclusive regionali da assumersi nella presente sede di riesame:

La proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G., cui si fa riferimento, evidenzia che la previgente

strumentazione urbanistica comunale (P.d.F. del 1973 e P.P. del 1980), non consideravano la sismicità del territorio comunale e che -viceversa- l'indagine geologica e geomorfologica espletata dal Dott. Ruggiero Capozza ha chiarito le possibilità edificatorie di ogni porzione di suolo e conseguentemente sono state fissate le corrispondenti e compatibili destinazioni di zona.

Pertanto, nella fattispecie si ritiene debbano condividersi le risultanze oggettive dell'indagine geologica, assunte quale criterio generale per la pianificazione urbanistica, e le conseguenziali destinazioni attribuite al suolo in questione dal P.R.G. (in parte 'zona B3' ed in parte 'verde privato vincolato'), con rigetto dell'osservazione in argomento del Sig. Civitano Emilio.

Nei termini e con le motivazioni suddette, non si concorda con l'accoglimento dell'osservazione determinato con la delibera di C.C. n. 72/1994.

OSSERVAZIONE n. 56 - BEVILACQUA Rocco + 4. Sentenza T.A.R. n. 1750/2004

Proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G.:

“Punto 1. Rideterminazione dell'abbisogno residenziale. Tabella 12 di cui alla delib. G.R. 6320/89.

Pur riconsiderando l'errore presente nella tabella 12, essa va rielaborata nel seguente modo (vedi tabella), che comporla un fabbisogno complessivo di stanze al 2004 di 4.834.

Però nel dimensionamento programmato sono stati considerati 6.371 nuovi vani al 2004, in considerazione dei vani che, ubicati ai piani terra, 'eventualmente' mutano destinazione.

Ad ogni modo per la programmazione del dimensionamento sono stati presi in esame i dati rilevati al 31.12.89 con una popolazione di 7.880 abitanti, auspicando un incremento, ipotetico, al 2004 di 8.200 abitanti.

La verifica dell'andamento demografico ha prodotto, nel frattempo, i seguenti risultati:

al 31 dicembre 90	7.856 abitanti
al 31 dicembre 91	7.807 abitanti

al 31 novembre 92

7.784 abitanti

Pertanto il decremento di circa 30 unità all'anno sembra lino dei fattori endemici della città di Spinazzola, quindi la programmazione del dimensionamento, eseguita sulla tabella 13 della delib. G.R. 6320/89, ha caratteristiche ampiamente ottimistiche.

Del resto l'incremento abitativo, auspicato con certezza dai componenti dell'Associazione Tecnici Liberi Professionisti, per l'insediamento FIAT a Melfi, ammetterebbe, giudiziosamente, maggiore validità nella città di Candela che, ubicata, sull'autostrada A17 e sulla superstrada Potenza-Foggia già esistente, fruisce di tempi di percorrenza molto più esigili di quelli previsti per raggiungere Spinazzola.

Ad ogni modo il percorso Melfi-Spinazzola implica prioritariamente le città di Lavello, Venosa, Palazzo San Gervasio ecc.

Punto 2. Le direttive emanate ed adottate dal CC. nella seduta del 04.03.1991 in merito alla progettazione del PRGC, contengono precisi orientamenti per le zone 'D', ossia per gli insediamenti produttivi.

In particolare dette direttive auspicavano il recupero degli insediamenti già esistenti di una certa rilevanza economica che influivano nel tessuto produttivo della città.

I progettisti, esaminato quanto in oggetto, propongono di non accogliere l'osservazione in parola.

Decisione del Consiglio Comunale:

“Considerato che l'area in questione si trova tra due zone di edilizia residenziale CI e C2, che nel vigente P. d. F. la zona è tipizzata come zona di espansione CII con indice 2,6 mc/mq., l'osservazione viene accolta e per analogia tipizzata come C2.”

Esito dell'esame regionale, come da Relazione-parere del C.U.R.:

“Zona interessata: Zona D2 artigianato e commercio.

Richiesta: Si osserva che l'opportunità della

destinazione a zolla D2 non è rapportata alla situazione concretamente esistente, di un'area edificata a fabbricati residenziali, inoltre sono necessarie ulteriori aree da destinare all'edilizia residenziale, in relazione al ridimensionamento della tabella 12, contenente un errore di computo in difetto.

Controdeduzioni del Consiglio Comunale: Considerato che l'area in questione si trova tra due zone di edilizia residenziale C1 e C2, che nel vigente P.d.F. la zona è tipizzata come zona di espansione CII con indice 2,6 mc/mq., l'osservazione viene accolta e per analogia tipizzata come C2.

Decisione regionale: Si concorda con le controdeduzioni dei progettisti, nel non accogliere l'osservazione; si respinge. “

Decisione T.A.R. (sentenza n. 1750/2004 - ricorso n. 329/03 proposto da Bevilacqua Rocco + 1):

“... L'orientamento giurisprudenziale maggioritario sul tema, che il Collegio condivide, ritiene che l'autorità regionale possa disattendere il parere favorevole reso dal Comune sulle osservazioni formulate dai privati, senza procedere ad una puntuale e analitica motivazione dei contenuti delle singole osservazioni ma limitandosi a fare riferimento ai criteri di massima che rispecchino le linee ispiratrici dello strumento urbanistico adottato, tuttavia, nel caso di specie, nella motivazione espressa dalla Regione difetta anche il riferimento ai suddetti criteri di massima in base ai quali individuare le aree da destinare a D2.

Il P.R.G. impugnato è quindi viziato da, eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà laddove respinge l'osservazione n. 56 proposta dal ricorrente nella parte in cui il Comune si era in precedenza espresso favorevolmente, ritenendo di tipizzare l'area di proprietà dei ricorrenti come C2.

(...) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il P.R.G. in epigrafe limitatamente alla parte in cui respinge l'osservazione n. 56 proposta dai ricorrenti ed accolta dal Comune di Spinazzola, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.”

Determinazioni conclusive regionali da assumersi nella presente sede di riesame:

Per quanto attiene al punto 2 dell'osservazione,

specificatamente in argomento, la proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G., cui si fa riferimento, evidenzia che le direttive emanate ed adottate dal C.C. nella seduta del 04.03.1991 in merito alla progettazione del PRGC, contengono precisi orientamenti per le zone 'D', ossia per gli insediamenti produttivi, auspicando il recupero degli insediamenti già esistenti di una certa rilevanza economica che influivano nel tessuto produttivo della città.

Pertanto, nella fattispecie si ritiene debbano condividersi le direttive precedentemente emanate dal Consiglio Comunale, assunte quale criterio generale per la pianificazione urbanistica, e la conseguenziale destinazione urbanistica attribuita al suolo in questione dal P.R.G. ('zona D2'), con rigetto dell'osservazione in argomento del Sig. Bevilacqua Rocco.

Nei termini e con le motivazioni suddette, non si concorda con l'accoglimento dell'osservazione determinato con la delibera di C.C. n. 72/1994.

OSSERVAZIONE n. 50 - SIMONE Nunzia (ora F.Ili Ginosa Marmi s.n.c.). Sentenza T.A.R. n. 1754/2004

Proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G.:

“Durante i continui e consecutivi sopralluoghi effettuati in loco, si sono constatate notevoli difficoltà di manovra sia per le auto, sia per gli autobus che sostano nel piazzale antistante la stazione ferroviaria.

Si è inoltre constatato che tale piazzale funge da superficie di smistamento per coloro che dalla stazione ferroviaria intendono raggiungere la contigua SS. 168, oppure si dirigono agli insediamenti abitativi ubicati a 'Madonna del Bosco', ovvero accedono al parco merci.

Pertanto la piazza antistante alla stazione ferroviaria assolve ad incombenze in progressiva evoluzione che richiedono adeguate superfici di manovra.

I progettisti considerato quanto sopra specificato ritengono che l'osservazione prodotta dalla Sig.ra Simone Nunzia non possa essere accolta”.

Decisione del Consiglio Comunale:

“All’osservazione va controdedotto che l’ampliamento dell’area di manovra con un raggio di 50 m. appare sovradimensionato rispetto anche ad una previsione di aumento di traffico sul piazzale della stazione.

Per cui si può accogliere l’osservazione passando ad un raggio che involupi l’attuale piazzale.”

Esito dell’esame regionale, come da Relazione-parere del C.U.R.:

“Zona interessata: Spazio antistante la stazione ferroviaria.

Richiesta: Si ritiene l’ampliamento dello spazio suddetto non opportuno per vari motivi.

Controdeduzioni del Consiglio Comunale: L’ampliamento dell’area di manovra con un raggio di 50 m. appare sovradimensionato rispetto anche ad una previsione di aumento di traffico sul piazzale della stazione; per cui si può accogliere l’osservazione passando ad un raggio che involupi l’attuale piazzale.

Decisione regionale: Si respinge al fine di conservare l’attuale disegno del P.R.G.”

Decisione T.A.R. (sentenza n. 1754/2004 - ricorso n. 287/03 proposto da F.lli Ginosa Marmi s.n.c.):

“...a fronte della chiara posizione assunta dal Comune in accoglimento delle osservazioni presentate dall’odierna ricorrente, non può ritenersi né congrua né appagante la motivazione addotta dalla Regione al contrario avviso (...), sia perché sembra ispirata da una visione dell’originario progetto del Piano come una sorta di totem intangibile, sia soprattutto per la carenza di qualsiasi elemento atto a far comprendere le ragioni per le quali la Regione abbia ritenuto erronee, o comunque non condivisibili, le valutazioni del Comune circa il sovradimensionamento del piazzale così come previsto in progetto, ovvero abbia inteso che le stesse dovessero soccombere a fronte di altre (non esplicitate) esigenze.

(...) s’impone l’accoglimento del ricorso, ed il conseguente annullamento della predetta deliberazione, nonché per illegittimità derivata, della successiva n. 1697/02 di approvazione definitiva del P.R.G., nei limiti dell’interesse della ricorrente e salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in sede di riesame delle osservazioni da essa proposte.

Determinazioni conclusive regionali da assumersi nella presente sede di riesame:

La proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G. cui si fa riferimento, evidenzia che sono stati effettuati in loco continui e consecutivi sopralluoghi, durante i quali sono state constatate notevoli difficoltà di manovra sia per le auto, sia per gli autobus che sostano nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, ed inoltre che tale piazzale funge da superficie di smistamento per coloro che dalla stazione ferroviaria intendono raggiungere la contigua SS. 168, oppure si dirigono agli insediamenti abitativi ubicati a ‘Madonna del Bosco’, ovvero accedono al parco merci; precisano i progettisti del P.R.G. che la piazza antistante alla stazione ferroviaria assolve ad incombenze in progressiva evoluzione, che richiedono adeguate superfici di manovra.

Pertanto, nella fattispecie si ritiene debba prendersi atto delle risultanze dei sopralluoghi e delle circostanziate valutazioni operate dai progettisti del P.R.G., condividendo il proposto rigetto dell’osservazione in argomento della Sig.ra Simone Nunzia.

Nei termini e con le motivazioni suddette, non si concorda con l’accoglimento dell’osservazione determinato con la delibera di C.C. n. 72/1994.

OSSERVAZIONE n. 39 - VERDE Pasquale. Sentenza T.A.R. n. 1757/2004*Proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G.:*

“Il suolo di proprietà del Sig. Verde Pasquale è stato riscontrato, in fase di studio, con una notevole differenza di quota nei confronti dell’ubicazione della contigua concessionaria FIAT.

Tale particolarità ha comportato, nei criteri di progettazione, di individuarla come area poco consona ad una fruizione abitativa, infatti gli edifici avrebbero avuto delle, facciate prospicienti ad ovest, con affaccio verso il ‘terrapieno’. Pertanto fu destinata a ‘superficie a verde’ a tutela del pubblico interesse ed in considerazione di un logico riequilibrio degli insediamenti che nel contesto circostante sono stati programmati.

Comunque in una ottica che considera una fascia libero e quindi a ‘verde vincolato’ contigua alla parte a strapiombo che delimita la concessionaria FIAT perlomeno della larghezza di 15 metri, si potrebbe ipotizzare l’ampliamento della zona tipiz-

zata ad edilizia residenziale B3 contigua al prolungamento della Via Vigilante.

Pertanto i progettisti suggeriscono che considerate le variazioni innanzi formulate si possa accogliere in parte la proposta osservazione e quindi ampliare la superficie tipizzata B3 limitando quella tipizzata a ,verde vincolato' ad una larghezza di 15 metri.

Decisione del Consiglio Comunale:

“L’osservazione è da accogliere, considerato che la zona non presenta limitazione di fattibilità geologica, non vi sono alberature da salvare, nel senso che l’area possa essere tipizzata B3 e che la fascia di rispetto di 15 m. proposta dai progettisti verrebbe comunque garantita dalla distanza dei 10 m. minimi di distacco dagli edifici.”

Esito dell’esame regionale, come da Relazione-parere del C.U.R.:

“Zona interessata: Verde privato vincolato di tipo 3.

Richiesta: Si chiede il cambiamento di destinazione di zona sia in virtù della relazione geologica che la classifica di “prima categoria”, sia per l’ubicazione della proprietà in questione in ambito urbano centrale e provvisto delle opere di urbanizzazione.

Controdeduzioni del Consiglio Comunale: L’osservazione è da accogliere, considerato che la zona non presenta limitazione di fattibilità geologica, non vi sono alberature da salvare, nel senso che l’area possa essere tipizzata B3 e che la fascia di rispetto di 15 m. proposta dai progettisti verrebbe comunque garantita dalla distanza dei 10 m. minimi di distacco dagli edifici.

Decisione regionale: Si respinge per le motivazioni di cui sopra (rif. oss. n. 38).

Decisione T.A.R. (sentenza n. 1757/2004 - ricorso n. 307/03 proposto da Verde Pasquale):

“...Ritiene il Collegio che tale motivazione non sia rispettosa dell’onere di congrua indicazione delle ragioni poste a fondamento della scelta di respingere le osservazioni, cui si è sopra accennato: ed invero, oltre ad esaurirsi in un mero rinvio alle determinazioni assunte dalla stessa Amministra-

zione in relazione a situazione certamente non identica né sovrapponibile a quella del ricorrente, essa motivazione non dà conto delle ragioni per le quali la Regione ha ritenuto di disattendere i rilievi del ricorrente, condivisi dal Comune, in ordine all’insussistenza in loco di verde da salvaguardare ed all’incongruenza della destinazione impressa all’area rispetto alla caratterizzazione geologica del terreno.

(...) S’impone dunque l’accoglimento del ricorso, ed il conseguente annullamento delle deliberazioni di G.R. nn. 300/00 e 1697/02, nei limiti di interesse del ricorrente e salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione in sede di riesame delle osservazioni da lui proposte.”

Determinazioni conclusive regionali da assumersi nella presente sede di riesame:

La proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G., cui si fa riferimento, evidenzia che per il suolo in argomento è stata riscontrata, in fase di studio, una notevole differenza di quota nei confronti dell’ubicazione della contigua concessionaria FIAT e che tale particolarità ha comportato, nei criteri di progettazione, di individuarla come area poco consona ad una fruizione abitativa e da destinare a verde.

I progettisti stessi, comunque, propongono la previsione di una fascia libera a ‘verde vincolato’ contigua alla parte a ‘strapiombo’ che delimita la concessionaria FIAT, della larghezza di 15 metri, e l’ampliamento della zona B3 contigua al prolungamento della Via Vigilante.

Il Consiglio Comunale ha accolto l’osservazione, attribuendo all’area la tipizzazione di zona B3), in considerazione che la zona non presenterebbe limitazioni di fattibilità geologica e alberature da salvaguardare e che la fascia di rispetto sarebbe garantita comunque dal distacco minimo di mt. 10 tra gli edifici.

Per quanto innanzi, si assume - in sede di riesame - di concordare con l’accoglimento dell’osservazione nei limiti indicati nella proposta dei progettisti del P.R.G., da ritenersi tecnicamente congrui ed appropriati, rispetto allo stato di fatto ed alla peculiare morfologia del sito.

In fase successiva dovrà operarsi, da parte dell'Amm.ne Com.le, l'esatta individuazione, sulle planimetrie del P.R.G. e sulla cartografia tecnica catastale e aerofotogrammetrica, dell'area oggetto della tipizzazione a zona B3, secondo il criterio prima specificato.

OSSERVAZIONE n. 57 - SIRRESSI Edilizia Spinazzola s.n.c.. Sentenza T.A.R. n. 1759/2004

Proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G.:

“La superficie della Società Edilizia Sirressi, studiata durante i numerosi sopralluoghi, è delimitata da uno strapiombo alto più di 15 metri, come del resto si evince dalla foto n. 1 allegata all'osservazione, nonchè è contigua a superfici classificate dalla cartografia dell'indagine geologica e geomorfologica fornita dall'Amministrazione Comunale di quarta categoria, quindi da destinare a verde vietando qualsiasi altra destinazione.

In ragione di queste due essenziali caratteristiche è stata considerata la possibilità di una fruizione logica, sia in altezza che in estensione, per la porzione di suolo esente dai specifici vincoli dell'indagine geomorfologica e ciò a tutela del pubblico interesse.

I progettisti ritenendo che l'indagine geologica e geomorfologica valida ai fini della redazione del PRGC è quella eseguita, per conto dell'Amministrazione, dal Dott. Ruggiero Capozza e ritenendo idonee le soluzioni adottate sulle superfici Società Edilizia Sirressi, sono del parere di suggerire di non accogliere l'osservazione prodotta.”

Decisione del Consiglio Comunale:

“...Al di là se è più valida l'indagine geologica e geomorfologica del Dott. Capozza oppure quella privata commissionata dai ricorrenti, si ritiene che la tipizzazione B3 del PRG su cui è possibile l'intervento edilizio diretto, al posto di una C3 del P.d.F. non abbia determinato quella condizione di legittima aspettativa disattesa con l'adozione del Piano e che è stata tenuta a base per controdedurre in termini positivi in altri casi per cui l'osservazione non è accoglibile.

Per quanto attiene invece all'estensione della B3 ed alla sua delimitazione rispetto alla zona (3) verso il vallone Dirolla, può essere accolta la richiesta

ampliando la zona residenziale fino a coinvolgere tutta la parte pianeggiante.”

Esito dell'esame regionale, come da Relazione-parere del C.U.R.:

“Zona interessata: Zona B3 e Verde privato vincolato di tipo 3.

Richiesta: La società Sirressi ha dato incarico, per proprio conto, ad un geologo il quale ha effettuato valutazioni geologiche-geoifologiche-idrogeologiche di accompagnamento alla relazione di cui alle osservazioni di P.R.G. In base a tali valutazioni si chiede la variazione di destinazione di zona da B3 a B2, nonchè la modifica della parte rimanente da verde vincolato a zona B.

Controdeduzioni del Consiglio Comunale: L'osservazione non è accoglibile (vedi controdeduzioni dell'osservazione 55).

Decisione regionale: Si concorda con le controdeduzioni dei progettisti nel non accogliere; si respinge.

Decisione T.A.R. (sentenza n. 1759/2004 - ricorso n. 305/03 proposto da Sirressi Edilizia s.n.c.):

“... Ritiene il Collegio che tale motivazione non sia rispettosa dell'onere di congrua indicazione delle ragioni poste a fondamento della scelta di respingere le osservazioni, cui si è sopra accennato: ed invero, oltre ad esaurirsi in un'apodittica riaffermazione della validità delle precedenti conclusioni, non sorretta da valide argomentazioni sul perchè queste fossero da preferire, essa motivazione non dà conto delle ragioni per le quali la Regione ha ritenuto di disattendere i rilievi della ricorrente, condivisi dal Comune, in ordine all'incondivisibilità, almeno in relazione a parte dell'area de qua, delle originarie conclusioni tecniche in ordine alla caratterizzazione geologica del terreno.

(...) S'impone dunque l'accoglimento del ricorso, ed il conseguente annullamento delle deliberazioni di G.R. nn. 300/00 e 1697/02, nei limiti di interesse della ricorrente e salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione in sede di riesame delle osservazioni dalla stessa proposte.

Il T.A.R., in sede di accoglimento del ricorso ha pertanto ravvisato, con le motivazioni di merito innanzi richiamate, “... fondato quanto prospettato

dalla ricorrente in ordine alla destinazione a 'verde privato vincolato' imposta a parte della particella 472 ed alla più parte della particella 545" e illegittima la decisione regionale di rigetto dell'osservazione medesima.

Determinazioni conclusive regionali da assumersi nella presente sede di riesame:

Per quanto attiene all'ampliamento della zona B3, specificatamente in argomento, la proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G., cui si fa riferimento, evidenzia che l'area in oggetto, studiata durante numerosi sopralluoghi, è delimitata da uno strapiombo alto più di 15 metri (come si evince anche da foto allegata all'osservazione), nonchè è contigua a superfici classificate dalla cartografia dell'indagine geologica e geomorfologica fornita dall'Amministrazione Comunale di quarta categoria, quindi da destinare a verde vietando qualsiasi altra destinazione; in ragione di queste due essenziali caratteristiche è stata considerata la possibilità di una fruizione logica, sia in altezza che in estensione, per la porzione di suolo esente dai specifici vincoli dell'indagine geomorfologica e ciò a tutela del pubblico interesse, ritenendosi valida ai fini della redazione del PRGC l'indagine geologica e geomorfologica eseguita, per conto dell'Amministrazione, dal Dott. Ruggiero Capozza, ed idonee le soluzioni adottate per l'area in questione.

Pertanto, nella fattispecie si ritiene debbano condividersi le risultanze oggettive dell'indagine geologica, nonchè dei sopralluoghi effettuati dai progettisti del P.R.G., assunte quale criterio generale per la pianificazione urbanistica, e le conseguenziali destinazioni attribuite al suolo in questione dal P.R.G., con rigetto dell'osservazione in argomento della Sirressi Edilizia.

Nei termini e cori le motivazioni suddette, non si concorda con l'accoglimento del l'osservazione determinato con la delibera di C.C. n. 72/1994.

OSSERVAZIONE n. 91 - D'INNELLA Luigi + 3, Sentenza T.A.R. n. 2043/2004

Proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G.:

"In merito al punto 1: l'edificio ubicato alla piazza Plebiscito n. 25 è elemento integrante del-

l'antica quinta di fabbriche che delimita la piazza ed è quindi prossimo ad una pregevole chiesa.

La fattura dell'intero complesso di queste fabbriche è di inestimabile valore storico-artistico e pertanto costituiscono un importante 'Bene Culturale' per la città di Spinazzola.

In ragione degli odierni criteri di salvaguardia dei 'Beni Culturali' non è possibile alterare l'intero insieme dei prospetti che compongono la quinta della piazza, la quale deve essere tutelata nel suo complesso storico e tramandata alle future generazioni.

Per quanto attiene al punto 2, si è ritenuto che la località 'Gradone', in quanto prossima alla stazione ferroviaria di Spinazzola, assume specifica importanza per l'ubicazione di attrezzature di interesse comune. Pertanto i progettisti considerate le ragioni innanzi riportate ritengono che l'osservazione presentata dai Sigg.ri D'Innella non possa essere accolta in quanto non tutela il pubblico interesse, salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione Comunale.

Decisione del Consiglio Comunale:

"Oss. 91/1 - Così come controdedotto alle oss. 5918 e 3611. si ritiene che questi fabbricati conservino il vincolo 4 senza però quanto previsto dalle norme tecniche art. 5.6, 'i progetti devono ottenere la preventiva approvazione della Soprintendenza...' il quale è da eliminare perchè è l'Amministrazione che pone il vincolo che deve esprimere il parere sul progetto di recupero.

Oss. 91/2 - L'area è coperta da fabbricati, fra i quali un vecchio grande mulino in stato di abbandono. La tipizzazione F1 comporterebbe un'utilizzazione sia pubblica che privata eccessivamente onerosa e quindi di improbabile attuazione con conseguente degrado delle fabbriche.

Pertanto, in considerazione che l'area è limitrofa a zona classificata produttiva e che l'eliminazione della F1 è giustificata accogliendo l'osservazione n. 5917, che le aree a standards sono sovradimensionate, si ritiene di accoglierla tipizzandola come D2."

Esito dell'esame regionale, come da Relazione-parere del C.U.R.:

“Zona interessata: Zona B4 - edifici da vincolare e zona F1 - aree per attrezzature di interesse comune. Richiesta: Si propongono due osservazioni:

1. in qualità di proprietari dell'edificio ubicato in piazza Plebiscito n. 25, ritengono che il vincolo storico-artistico imposto al fabbricato sia erroneo;
2. in qualità di proprietari di un manufatto in località Gadone contestano la zonizzazione F1.

Controdeduzioni del Consiglio Comunale: Per quanto riguarda il punto 1 l'osservazione non è accoglibile, e così come controdedotto alle osservazioni n. 59/8 e n. 36/1 si ritiene che i fabbricati conservino il vincolo 4 senza però quanto previsto dalle N.T.E. all'art. 5.6.

Per quanto riguarda il punto 2 si riferisce quanto segue. L'area è coperta da fabbricati, fra i quali un vecchio grande mulino in stato di abbandono. La tipizzazione F1 comporterebbe un'utilizzazione sia pubblica che privata eccessivamente onerosa e quindi di improbabile attuazione con conseguente degrado delle fabbriche. Pertanto, in considerazione che l'area è limitrofa a zona classificata produttiva e che l'eliminazione della F1 è giustificata accogliendo l'osservazione n. 59/7, che le aree a standards sono sovradimensionate, si ritiene di accoglierla tipizzandola come D2.

Decisione regionale: Nel non accogliere le osservazioni, si concorda con le controdeduzioni dei progettisti; si respinge.”

Decisione T.A.R. (sentenza n. 2043/2004 - ricorso n. 271/03 proposto da D'Innella Francesco + 3):

“...La scelta (operata in sede di formazione del P.R.G.), irragionevole e illogica, oltre che priva di motivazione è frutto di inadeguata istruttoria e conoscenza del territorio e della sua naturale vocazione.

La carenza di istruttoria e di motivazione non può ritenersi superata dalle valutazioni espresse dalla p.a. in risposta alle osservazioni dei ricorrenti, essendosi pronunciata in ordine alla richiesta di

tipizzazione D, pure richiesta dai ricorrenti, ma non sulla destinazione delle aree ad infrastrutture, e ciò malgrado la precisa rappresentazione da parte degli interessati delle circostanze che esprimevano la irragionevolezza della scelta di piano.

(..) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua l'atto impugnato” (delibera G.R. n. 1697 del 29/10/2002).

Il T.A.R. ha pertanto ritenuto - con le motivazioni innanzi richiamate - illegittima la scelta di zonizzazione operata in sede di formazione del P.R.G. ed ha annullato per la parte interessante la delibera di G.R. n. 1697/2002.

Determinazioni conclusive regionali da assumersi nella presente sede di riesame:

Per quanto attiene al punto 2 dell'osservazione, specificatamente in argomento, la proposta istruttoria dei progettisti del P.R.G., cui si fa riferimento, evidenzia che è stato ritenuto che la località 'Gadone', in quanto prossima alla stazione ferroviaria di Spinazzola, assume specifica importanza per l'ubicazione di attrezzature di interesse comune, e che l'osservazione presentata non possa essere accolta in quanto non tutela il pubblico interesse, salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione Comunale.

Peraltro, il Consiglio Comunale ha rilevato che l'area è coperta da fabbricati, fra i quali un vecchio grande mulino in stato di abbandono, e che la tipizzazione FI comporterebbe un'utilizzazione sia pubblica che privata eccessivamente onerosa e quindi di improbabile attuazione con conseguente degrado delle fabbriche; ha considerato inoltre che l'area è limitrofa a zona classificata produttiva e che l'eliminazione della F1 sarebbe giustificata dall'accoglimento della ulteriore osservazione n. 59/7 e che le aree a standards sarebbero sovradimensionate, determinando per i suddetti motivi di accogliere l'osservazione e tipizzare l'area in questione come zona D2.

Nella presente sede di riesame, devono tuttora ritenersi corretti i criteri di impostazione del P.R.G., che nella fattispecie ha localizzato una destinazione ad attrezzature di interesse comune in prossimità

della stazione ferroviaria, interessando un'area occupata da un impianto produttivo ormai dismesso dai proprietari; peraltro, va considerato che la presenza di fabbricati in stato di abbandono non costituisce di per sè impedimento alla realizzazione di detta previsione di P.R.G. e che, a norma dell'art. 3.1 delle N.T.A. del P.R.G., le aree di uso pubblico - quali le zone FI in argomento - possono essere di proprietà sia pubblica che privata (in quest'ultimo caso con convenzionamento dell'uso pubblico), risultando pertanto debitamente contemperati l'interesse pubblico generale e quello privato e garantiti i diritti e le eventuali iniziative imprenditoriali dei proprietari del suolo.

Circa, infine, l'asserito sovradimensionamento delle aree a standards, si richiama l'esito istruttorio dei progettisti del P.R.G. in ordine alla osservazione 59/7, di seguito riportato:

L'intendimento prioritario del progetto di P.R.G. è stato quello di riequilibrare l'ubicazione e la ridistribuzione dei servizi che in effetti hanno fin oggi privilegiato solo alcune zone a danno di altre, in ragione dei due km. di lunghezza che quantifica l'intero abitato.

Ad ogni modo, se si valutano con obiettività le superfici destinate a servizi si riscontrano i seguenti casi:

1 - bisogna escludere dal calcolo dei servizi le superfici che l'indagine geologica e geomorfologica ha classificato di quarta categoria dove l'unica possibilità fruitiva è il 'verde'.

Su tali superfici l'Amministrazione Comunale, avvalendosi di finanziamenti della Regione a tal fine preventivati, vuole programmare dei parchi urbani o del verde attrezzato:

2 - bisogna escludere dal calcolo dei servizi le superfici classificate 'F1' relative all'autoparco ed ubicate a sud della stazione ferroviaria, nonchè quelle classificate 'F1' sulle quali attualmente esistono impianti privati per l'erogazione di benzine per autotrazione.

In tal modo le superfici residue destinate a servizi sommano a mq. 126.870, ossia uno standard per abitante, all'anno 2004, di mq. 15,47"

Nei termini e con le motivazioni suddette, afferenti alla tutela dell'interesse pubblico generale, si

ritiene che l'osservazione presentata non possa essere accolta; non si concorda pertanto con l'accoglimento dell'osservazione stessa determinato con la delibera di C.C. n. 72/1994.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di assumere, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, le proprie determinazioni definitive in ordine al P.R.G. del Comune di Spinazzola, ed in particolare in ordine al riesame di merito delle osservazioni in argomento, a seguito delle intervenute sentenze del T.A.R. Puglia e delle delibere di G.M. n. 75/2004 e di C.C. n. 48/2004 e n. 39/2005 del Comune medesimo; il tutto come in precedenza puntualmente rappresentato e specificato.""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMAIA 40 DELLA L.R. 7/97, punto d).

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON DERIVA ALCUN ONERE A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI ASSUMERE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni espresse nella stessa relazione nelle premesse riportata, le proprie determinazioni definitive in ordine al Piano Regolatore Generale del Comune di Spinazzola, ed in particolare in ordine al riesame di merito delle osservazioni in argomento, a seguito delle intervenute sentenze del T.A.R. Puglia e delle delibere di G.M. n. 75/2004 e di C.C. n. 48/2004 e n. 39/2005 del Comune medesimo; il tutto, come in relazione puntualmente rappresentato e specificato, con le seguenti decisioni:
 - osservazione n.75 - CIVITANO Emilio (sentenza T.A.R. n. 1749/2004): respinta
 - osservazione n.56 - BEVILACQUA Rocco + 4 (sentenza T.A.R. n. 1750/2004): respinta
 - osservazione n.50 - SIMONE Nunzia, ora F.Ili Ginosa Marmi s.n.c. (sentenza T.A.R. n. 1754/2004): respinta
 - osservazione n.39 - VERDE Pasquale (sentenza T.A.R. n. 1757/2004): parzialmente accolta
 - osservazione n.57 - SIRRESSI Edilizia Spinazzola s.n.c. (sentenza T.A.R. n. 1759/2004): respinta
 - osservazione n.91 - DINNELLA Luigi + 3 (sentenza T.A.R. n.2043/2004): respinta
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Assetto del Territorio la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Spinazzola (BA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Romano Donno

Il Presidente della Giunta Dr.
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 febbraio 2007, n. 111
Martina Franca (Ta). Applicazione dei poteri sostitutivi regionali per la definizione dei primi adempimenti comunali per l'attuazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio. Nomina Commissario "ad acta".

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 dell'11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (P.U.T.T./P.) rappresenta uno strumento di pianificazione territoriale sovraordinato agli strumenti di pianificazione comunale, che ha la finalità primaria di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali ed in particolare di quelle paesaggistiche.

Al comma 5 dell'art. 1.03 delle N.T.A. il P.U.T.T./P. dispone che le Amministrazioni Comunali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Piano, devono adottare e trasmettere all'Assessorato Regionale all'Urbanistica le delibere di Consiglio Comunale che perimetrano i cosiddetti “territori costruiti” come definiti dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.; in caso di inadempienza del Consiglio Comunale, le N.T.A. del P.U.T.T./P. prevedono l'applicazione dei poteri sostitutivi regionali disciplinati dall'art. 55 della L.R. 56/80.

L'art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. dispone altresì che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Piano, il Sindaco provvede a dar corso ai cosiddetti “primi adempimenti comunali per l'attuazione del P.U.T.T./P”. ed a trasmettere, all'Assessorato Regionale all'Urbanistica, le relative perimetrazioni. L'Assessorato Regionale all'Urbanistica, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento degli elaborati scritto-grafici comunali relativi ai “primi adempimenti”, attesta la coerenza al Piano delle

perimetrazioni effettuate dal Comune; anche in questa fattispecie il Piano prevede, in caso di inadempienza comunale, l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali disciplinati dall'art. 55 della L. n° 56/80.

Il P.U.T.T./P. ha integrato gli ordinamenti vincolistici già vigenti sul territorio regionale ed ha nel contempo introdotto nuovi contenuti normativi finalizzati alla tutela delle emergenze paesaggistiche individuate nella relativa cartografia tematica che caratterizzano il sistema geo-morfoidrogeologico, il sistema botanico-vegetazionale e della potenzialità faunistica, il sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

In particolare, le cosiddette "prescrizioni di base" introdotte dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. sono volte a tutelare le componenti paesaggistiche di pregio ovvero le componenti "strutturanti" l'attuale assetto paesistico-ambientale del territorio regionale.

Si evidenzia, a tal proposito, che le "prescrizioni di base" sono già, a prescindere dalla predisposizione dei primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P da parte delle Amministrazioni comunali, direttamente ed immediatamente vincolanti e prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente ed in corso di formazione e vanno pertanto osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela paesaggistica.

In particolare l'attuazione del P.U.T.T./P. prevede secondo la normativa vigente, un approccio graduale.

In sede di primi adempimenti, le Amministrazioni Comunali sono chiamate a adeguare A.T.D. e ATE "alle situazioni di fatto documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore, più aggiornata" per correggere errori e lacune rivenienti dalla inadeguatezza della base conoscitiva del P.U.T.T./P vigente, soprattutto dovuta alla cartografia di base utilizzata, vecchia ed a piccola scala (IGM scala 1:25000).

Detto "adeguamento" dovrà riguardare soprattutto la perimetrazione e la classificazione degli A.T.D., poiché questi rappresentano il "punto di partenza" del processo di conoscenza che conduce alla successiva fase pianificatoria comunale finalizzata alla tutela e valorizzazione paesaggistica del territorio.

Procedere alla predisposizione dei primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P. da parte delle Amministrazioni comunali risulta pertanto molto importante soprattutto ai fini della verifica oggettiva e dell'individuazione di dettaglio degli ambiti territoriali distinti (A.T.D.) ovvero degli elementi paesaggistici strutturanti e caratterizzanti l'attuale assetto paesaggistico regionale.

Resta evidente che la predisposizione di un quadro conoscitivo di dettaglio delle peculiarità paesaggistiche strutturanti il territorio regionale, da predisporre a cura delle Amministrazioni comunali in sede di primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P., risulta pertanto necessario per qualsiasi azione di reale tutela e valorizzazione paesaggistica anche alla luce del nuovo regime normativo in materia di tutela paesaggistica introdotto dal D.Lgvo n° 42/2004 che obbliga le Regioni alla predisposizione dei "nuovi" piani paesaggistici.

- Proprio in funzione dell'importanza notevole che riveste la predisposizione dei primi adempimenti comunali per l'attuazione del P.U.T.T./P., con nota del 15/3/2006, l'Assessorato Regionale all'Urbanistica ha già invitato le Amministrazioni Comunali inadempienti a voler provvedere, in tempi brevi, alla definizione dei "territori costruiti" nonché a dar corso ai "primi adempimenti" comunali per l'attuazione del P.U.T.T./P. di cui all'art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per evitare di ricorrere ai poteri sostitutivi per garantire la piena tutela del paesaggio regionale.

Unitamente alla predetta nota di sollecito alle Amministrazioni Comunali inadempienti è stata altresì trasmessa, dal Settore Urbanistica, una nota esplicativa con le indicazioni tecniche e procedurali per agevolare la corretta predisposizione degli adempimenti comunali sopra citati.

- Successivamente alla circolare esplicativa del 15/3/2006, predisposta dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica, la Giunta Regionale, con provvedimento n° 1189 del 4/8/2006, ha deliberato di attivare, per i comuni inadempienti, l'esercizio dei poteri sostitutivi per la formazione dei primi adempimenti comunali per l'attuazione del P.U.T.T./P. di cui all'art. 5.05 delle N.T.A. del

P.U.T.T./P. riservandosi, con specifici e successivi provvedimenti da emanarsi ai sensi dell'art. 55 co. 30 della L.R. n. 56/80, la nomina di Commissari "ad acta".

A seguito della nota regionale di sollecito del 15/3/2006 nonché della Deliberazione di G.R. n° 1189 del 4/8/2006, molte Amministrazioni Comunali hanno comunicato l'avvio delle procedure in argomento mentre altre persistono ancora nel loro silenzio e restano inadempienti, non attivando pertanto alcuna procedura di pratica attuazione del P.U.T.T./P.

Tale situazione che evidenzia il notevole ritardo in merito alla pratica attuazione del P.U.T.T./P., comporta un serio pregiudizio alla tutela e valorizzazione paesistico-ambientale del territorio regionale.

A tutt'oggi, da una ricognizione effettuata presso il competente Ufficio Paesaggio del Settore Urbanistica dell'Assessorato all'Assetto del Territorio, si rileva che l'Amministrazione Comunale di Martina Franca (TA) non ha ancora trasmesso gli elaborati scritto-grafici relativi ai "territori costruiti" (art. 1.03 comma 5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) né quella relativa ai "primi adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P". (art. 5.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) ossia non ha ancora formalmente avviato l'iter procedurale per l'attuazione del P.U.T.T./P.

- Giova ricordare che il territorio comunale di Martina Franca per caratteristiche storiche, naturali ed estetiche possiede rilevanti valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare ovvero, come peraltro si riscontra dalla stessa classificazione degli A.T.E. e dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P., sono presenti in maniera diffusa, all'interno del territorio comunale di Martina Franca, beni paesaggistici meritevoli di tutela di cui all'art. 134 del D.Lgs. n° 42/2004 ovvero sono presenti sia aree tutelate "ope legis", indicate all'art. 142 del citato D.Lgs. n° 42/2004, che Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D.) direttamente individuati e tutelati dal Titolo I) delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A quanto sopra v'è altresì aggiunto che il territorio di Martina Franca, in considerazione della notevole presenza di valori paesaggistici, è stato individuato direttamente dal P.U.T.T./P. come ambito da sottoporre a piano urbanistico territoriale tematico di secondo livello ovvero rientra nel sottopiano "Valle dei Trulli" di cui all'art. 2.05 comma 6.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Sono altresì presenti nel territorio in parola Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C. "Murgia di Sud-est IT9130005) individuati ai sensi delle Direttive 92143/CEE e 79/409/CEE che costituiscono "il patrimonio naturale della Regione" degno di specifica tutela (art. 2.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Risulta necessario pertanto, al fine di tutelare la rilevante qualità paesaggistica che il territorio comunale in parola esprime ed in particolare le caratteristiche degli elementi paesaggistici costitutivi il contesto paesistico-ambientale di riferimento, attivare, in tempi brevi, le procedure per l'attuazione del P.U.T.T./P. ovvero dar corso alla predisposizione degli atti e grafici relativi alla perimetrazione dei cosiddetti "territori costruiti" di cui all'art.1.03 comma 5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. nonché alla predisposizione dei "primi adempimenti per l'attuazione del Piano" di cui all'art. 5.05 delle N.T.A. del P. U.T.T./P.

- Si rappresenta che con Deliberazione n° 1646 del 7/11/2006 la Giunta Regionale ha diffidato il Comune di Martina Franca a provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della predetta Deliberazione (avvenuta in data 20/11/2006 prot. N. 9709/c), alla formazione degli adempimenti comunali per l'attuazione del P.U.T.T./P. di cui agli artt. A.03 e 5.05 delle NTA del PUTT/Paesaggio;

- A seguito della intervenuta diffida ad adempiere, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n° 1646 del 7/11/2006, il Comune di Martina Franca comunque non ha proceduto a tutt'oggi alla predisposizione dei primi adempimenti comunali per l'attuazione del P.U.T.T./P. di cui agli artt. 1.03 e 5.05 delle NTA del PUTT/Paesaggio né ha trasmesso all'Assessorato all'Assetto del Territorio

alcuna comunicazione di avvio dell'iter procedurale in argomento;

- Permanendo pertanto, il silenzio inadempimento da parte dell'Amministrazione Comunale di Martina Franca in merito alla formazione degli adempimenti comunali per l'attuazione del P.U.T.T./P. di cui agli artt. 1.03 e 5.05 delle NTA del PUTT/Paesaggio si rende necessario, nei termini e per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 co. 30 della L.R. n° 56/80, provvedere alla nomina di un Commissario "ad acta" per la predisposizione, per quanto attiene al territorio del Comune di Martina Franca, degli adempimenti per l'attuazione del P.U.T.T./P. di cui agli artt. 1.03 e 5.05 delle NTA del PUTT/Paesaggio;

Di conseguenza, si propone alla Giunta in relazione a quanto innanzi prospettato la nomina del Commissario ad acta per gli adempimenti di cui all'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P relativi al Comune di Martina Franca.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale".

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile f.f. dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

Di NOMINARE, sulla scorta di quanto innanzi specificato ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 co. 3° della L.R. n° 56/80, quale commissario "ad acta" per la predisposizione dei primi adempimenti del Comune di Martina Franca per l'attuazione del P.U.T.T./P., di cui agli artt. 1.03 e 5.05 delle NTA del PUTT/Paesaggio l'Arch. Vito Cataldo Gianfrate;

- il "Commissario ad acta" espletterà le proprie funzioni nel termine di 120 giorni a decorrere dalla notifica del presente provvedimento;

- il Comune di Martina Franca corrisponderà al "Commissario ad acta" il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 6339 del 28/04/1994;

DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al "Commissario ad acta" ed al Sindaco del Comune di Martina Franca, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
